

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di Chieti

PIANO REGOLATORE GENERALE

REVISIONE 2020

(L.R. 12.04.1983 N.18 e successive modificazioni ed integrazioni)

ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 11.9.2020 E
PUBBLICATA SUL B.U.R.A. N.39 DEL 7.10.2020

**ESAME DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE NELL'AMBITO
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 12 febbraio 2021**

RELAZIONE

Progetto:
Arch. Antonino Di Federico

Febbraio 2022

RELAZIONI E PARERI ESPRESSI IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 12.2.2021 PER L'ESAME DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, OVVERO CON NOTE SPECIFICHE ANCHE SUCCESSIVE.

Febbraio 2022

Nella Relazione che segue sono riportati:

- 1) *In corsivo il testo del verbale della Conferenza dei Servizi, completo dei pareri espressi da Amministrazioni ed Enti consultati;*
- 2) **in caratteri normali o MAIUSCOLI di colore rosso, le considerazioni, le risposte e le controdeduzioni del sottoscritto estensore della presente Relazione a margine e/o all'esito delle considerazioni/osservazioni espresse dalle suddette Amministrazioni;**
- 3) **In caratteri normali in grassetto le considerazioni, le risposte e le controdeduzioni conclusive del sottoscritto estensore della presente Relazione, rispetto ai pronunciamenti espressi in sede di Conferenza dei Servizi.**

La Conferenza dei Servizi decisoria per l'acquisizione "...di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.", ai sensi dell'art.14, c.2 e 14-ter della Legge 241/1990 nel testo in vigore, in forma simultanea e modalità sincrona mediante videoconferenza, convocata dal RUP con nota prot. n. 806 in data 25.1.2021

A seguito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12.2.2021 e sulla base del relativo verbale di cui si riporta qui di seguito lo stralcio:

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI IN DATA 12.02.2021 – ORE 11:30 PER ESAME REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE (cfr.)

Omissis

Vista la nota di indizione della Conferenza dei Servizi per l'esame della Revisione del P.R.G., prot. n. 806 in data 25.01.2021, con la quale sono stati convocati alla riunione, da svolgersi in modalità "videoconferenza" attraverso l'applicativo Cisco Webex, i seguenti Enti:

ARTA ABRUZZO <i>sede.centrale@pec.artaabruzzo.it</i> <i>dist.chieti@pec.artaabruzzo.it</i>
ASL CHIETI <i>info@pec.asl2abruzzo.it</i> <i>siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it</i>
ATO 3 CHIETI <i>atochietino@pec.atoabruzzo.it</i>
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE SETTORE SUB-DISTRETTUALE PER LA REGIONE ABRUZZO <i>protocolloabruzzo@pec.autoritadistrettoac.it</i> <i>protocollo@pec.autoritadistrettoac.it</i>
PROVINCIA DI CHIETI SETTORE N. 2 - VIABILITÀ–EDILIZIA SCOLASTICA–URBANISTICA–PIANIFICAZIONE TERRITORIALE–AMBIENTE Servizio Progettazione e costruzione strade Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale <i>protocollo@pec.provincia.chieti.it</i>
REGIONE ABRUZZO DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO–AMBIENTE DPC017 - Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio <i>dpc@pec.regione.abruzzo.it</i>

dpc017@pec.regione.abruzzo.it dpc026@pec.regione.abruzzo.it dpc032@pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD026 - Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo sud dpd@pec.regione.abruzzo.it dpd026@pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI DPE013 - Servizio difesa del suolo DPE017 - Servizio Genio Civile Chieti DPE018 - Servizio infrastrutture dpe@pec.regione.abruzzo.it dpe013@pec.regione.abruzzo.it dpe017@pec.regione.abruzzo.it dpe018@pec.regione.abruzzo.it
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO Area II – Patrimonio archeologico Area III – Patrimonio storico artistico Area IV – Patrimonio architettonico Area VI – Patrimonio paesaggistico mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
COMUNE DI CHIETI protocollo@pec.comune.chieti.it
COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO comunesgt@pec.it
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
COMUNE DI RIPA TEATINA comune.ripateatina.ch@pec.it
ANAS S.p.A. anas@postacert.stradeanas.it anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it
ACA S.p.A. aca.pescara@pec.it

Visto che, a seguito della comunicazione dell'ATO 3 CHIETI del 23.01.2021, acquisita al protocollo comunale n. 816 in data 26.01.2021, è stato convocato, in sostituzione, il seguente Ente (nota prot. n. 816 del 26.01.2021):

ERSI – ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

omissis

l'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di febbraio (12.02.2021), alle ore 11:00, risultano presenti alla riunione, in modalità "videoconferenza" attraverso l'applicativo Cisco Webex, i seguenti soggetti:

Ente o Amministrazione invitata	Nome e Cognome
COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA	Ing. Amanda GIACCHETTI – Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e LL.PP. Arch. Antonino DI FEDERICO – Progettista Geol. Paolo DI MARCANTONIO – Progettista Arch. Federica BIASE – tecnico Ufficio Urbanistica
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO	Arch. Roberto ORSATTI
ANAS S.p.A.	Ing. Silena ORLANDO Arch. Enzo DI VITTORIO

omissis

Il Presidente [ing. A. Giacchetti, NdR] elenca e riassume i pareri pervenuti:

<i>Ente o Amministrazione invitata</i>	<i>Estremi protocollo comunale</i>	<i>Parere</i>	<i>All.</i>
PROVINCIA DI CHIETI SETTORE N. 2	Prot. n. 1239 del 04.02.2021	<u>Richiesta integrazione documentale</u> propedeutica alla formulazione del parere.	AII. 1
REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	Prot. n. 1383 del 09.02.2021	Parere di <u>non competenza</u> .	AII. 2
REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURA E TRASPORTI Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017	Prot. n. 1484 dell'11.02.2021	Parere <u>favorevole con prescrizioni</u> (conferma parere ex art. 89 D.P.R. n. 380/2001).	AII. 3
REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale – DPC017	Prot. n. 1493 dell'11.02.2021	Parere di <u>non competenza</u> .	AII. 4
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE SETTORE SUB- DISTRETTUALE PER LA REGIONE ABRUZZO	Prot. n. 1335 del 08.02.2021 e n. 1494 dell'11.02.2021	Parere <u>favorevole</u> «a condizione che le scelte urbanistico-edilizie che verranno assunte dal Comune in sede di Revisione del PRG siano coerenti anche nel tempo con le disposizioni normative ...»	AII. 5
ASL N. 02 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	Prot. n. 1495 dell'11.02.2021	Parere <u>favorevole con prescrizioni</u> .	AII. 6

L'Arch. DI FEDERICO illustra brevemente ai partecipanti alla riunione gli aspetti principali del Piano.

I rappresentanti di ANAS S.p.A. esprimono il proprio parere favorevole, ai soli fini viabili, purché le scelte di Piano non siano in contrasto con le norme del vigente Codice della Strada, ritenendo che le valutazioni urbanistiche siano di competenza esclusiva del Comune. Quindi, dichiarano che invieranno una nota scritta e alle ore 11:40 abbandonano la riunione. (Le scelte del Piano non risultano in contrasto con le norme del Codice della Strada.)

Il rappresentante della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO chiede una maggiore tutela delle case di terra e delle architetture rurali in quanto ritiene che il paesaggio non sia sufficientemente tutelato e che molti manufatti siano incongrui rispetto al territorio in cui si trovano. Richiede altresì di porre attenzione alle tombe antiche (vetustà superiore a 70 anni) del Cimitero comunale. Infine evidenzia la necessità di un approfondimento della normativa di Piano per le aree di interesse archeologico e preannuncia la trasmissione di un parere scritto e di una perimetrazione delle zone da tutelare.

L'Arch. DI FEDERICO, per la tutela delle case di terra, propone di integrare le norme del Piano sull'esempio dei Comuni di Roccamontepiano e Casalinocontrada e, in merito alla necessità di tutelare il paesaggio, specifica che le norme di Piano consentiranno di migliorare la qualità edilizia del territorio.

L'Ing. GIACCHETTI afferma che il Comune intende effettuare un'attenta ricognizione delle tombe della porzione di vecchia costruzione del Cimitero, al fine di verificare la presenza di eventuali tombe di pregio storico-architettonico, avvalendosi proprio del supporto della Soprintendenza.

In merito alla tutela archeologica, invece, l'Arch. DI FEDERICO afferma che la perimetrazione delle aree a vincolo non è stata modificata rispetto al vigente Piano Regolatore Generale; l'Ing. GIACCHETTI evidenzia che le aree attualmente perimetrate quale "zona a vincolo archeologico" nella Tav. 09 del P.R.G. sono piuttosto estese, per cui richiede alla Soprintendenza di effettuare verifiche in merito.

L'Arch. DI FEDERICO, relativamente al parere del GENIO CIVILE, favorevole con prescrizioni, chiarisce che tale parere conferma quello formulato ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e che tutte le necessarie e conseguenti modifiche sono state apportate allo strumento urbanistico antecedentemente all'adozione. Aggiunge inoltre che, a seguito dell'attuazione da parte di ACA del "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, la ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti ed il completamento delle reti fognanti dei Comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina", per il quale lo stesso Genio Civile di Chieti ha espresso parere favorevole in data 18.01.2021 (All. 7), risulteranno superate anche le criticità per l'unico immobile ricadente nel Comune di Torrevecchia Teatina e localizzato, alla sinistra idrografica del fiume Alento, nella fascia del Piano Alluvioni (PSDA).

A seguito delle richieste dell'Arch. ORSATTI, l'Arch. DI FEDERICO chiarisce che, rispetto al Piano Paesistico regionale, il Comune di Torrevecchia Teatina ricade in categoria "D) - TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO" e che il Fiume Alento è perimetrato quale Sito di Interesse Regionale (SIR).

L'Ing. GIACCHETTI riassume infine i contenuti della nota della PROVINCIA DI CHIETI – SETTORE N. 2, con la quale l'Ente provinciale, ai fini della formulazione del parere di competenza, richiede essenzialmente:

- *la quantificazione aggiornata delle superfici del patrimonio edilizio esistente, attraverso una estrapolazione dei dati catastali desumibili dalle categorie residenziali e previo utilizzo degli opportuni correttivi per decurtare gli spazi accessori;*
- *che tutti i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le conseguenziali verifiche, siano espressi in termini di superficie;*
- *la quantificazione dell'esatta dotazione delle aree a Standard di Piano.*

In merito a tali aspetti, l'Arch. DI FEDERICO dichiara che apporterà agli elaborati di Piano i conseguenti idonei adeguamenti grafico-normativi.

L'Ing. GIACCHETTI evidenzia che la PROVINCIA DI CHIETI, nella citata nota, richiede inoltre la trasmissione di ampia documentazione, quale: l'attestazione ad opera del Segretario comunale in merito alla regolarità degli atti procedurali e alla completezza della documentazione progettuale; copia conforme delle osservazioni pervenute, del registro e della documentazione inerente la fase di pubblicazione, delle delibere di controdeduzione, eccetera. A tal proposito si chiarisce che l'art. 10 della L.R. n. 18/1983 è stato recentemente modificato dall'art. 2 della L.R. 13 ottobre 2020, n. 29 (approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 34/2 del 29 settembre 2020, pubblicata nel BURA 16 ottobre 2020, n. 160 Speciale ed entrata in vigore il 17 ottobre 2020), e che il ruolo della Provincia nell'iter di adozione del Piano è stato modificato rispetto al passato. Infatti, in base al comma 6 dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983, nel testo in vigore, "La Provincia si esprime in merito alla conformità del Piano regolatore generale con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 4."

Alle ore 12:02 perviene, a mezzo posta elettronica ordinaria, il parere favorevole di ANAS (All. 8).

Al termine della riunione, il rappresentante della SOPRINTENDENZA conferma il proprio parere favorevole, alle condizioni che saranno formulate con specifica nota scritta.

Omissis

Cui risultano allegati o correlati i seguenti pareri:

A – PARERE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Con nota prot. 1882 del 4.2.2021 il Settore Urbanistica della Provincia di Chieti ha rimesso, per il completamento della procedura di approvazione attivata dal Comune, il competente parere ex art. 20 del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: Comune di Torrevecchia Teatina (CH). Indizione della Conferenza di Servizi per esame revisione del Piano Regolatore Generale vigente. Richiesta integrazioni documentali.

Con riferimento a Vs. nota prot. Prot. n° 806 del 25.01.2021 (assunta al Protocollo dell'Ente con prot. 1246 del 26.01.2021), di convocazione della Conferenza dei Servizi per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della Variante al P.R.G. di cui all'oggetto, si rappresenta che, al fine di poter effettuare, celermente, l'esame istruttorio di completezza degli atti tecnico-amministrativi e di verifica di coerenza rispetto agli indirizzi generali di cui al vigente P.T.C.P., occorre integrare la documentazione trasmessa con:

- Attestazione a firma del RUP/Progettista in merito all'accertamento di non contrasto della Variante di cui all'oggetto con gli indirizzi generali del vigente P.T.C.P. della Provincia di Chieti (v. art. 43, comma 5 della L.R. 11/1999, così come integrata e modificata dalla L.R. 26/2000 e relativa direttiva applicativa). Si fa presente che nel deliberato d'adozione non appare richiamato detto atto. **(Sarà prodotta dal progettista contestualmente alla presente relazione)**

Inoltre si rileva che occorre integrare la relazione prodotta con approfondimenti circa le motivazioni strategiche poste alla base delle predetta variante (puntuali analisi sulle dinamiche insediative, economiche e sociali, con particolare riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente) ed con una compiuta e circostanziata verifica sugli effetti, anche cumulativi, delle stratificazioni provvedimentali in materia di urbanistica (relazioni con pregressi atti di pianificazione, varianti puntuali e specifiche, art. 5 del D.P.R. 447/1998 oggi art. 8 del D.P.R. 160/2010, ecc.). **(Si precisa preliminarmente che trattasi di revisione di un PRG vigente del quale è stata naturalmente assunta tutta l'impostazione strutturale e documentale associata al piano approvato nell'ambito di un procedimento cui partecipò anche la Provincia. rispetto ad essa la revisione ha operato: a) una razionalizzazione della zone residenziali sulla base delle caratteristiche di omogeneità sottese dal D.M. 2.4.1968 n. 1444 applicate all'edificato esistente; b) ha ridotto le zone di espansione e le relative superfici territoriali, contenendo così il consumo di suolo; c) ha introdotto una nuova e non comune articolazione delle zone agricole essenzialmente orientato alla straordinaria riduzione del consumo di suolo mediante il trasferimento delle capacità edificatorie agricole verso le zone agricole periurbane già sostanzialmente dotate di infrastrutture e opere di urbanizzazione, alla concreta salvaguardia ed alla valorizzazione ambientale, geologica e idrogeologica, proponendo la messa a dimora di nuovi boschi cedui produttivi a rotazione centenaria e/o bicentenaria – tutte proposizioni che costituiscono di per sé un formidabile miglioramento delle dinamiche e consistenze insediative assunte a base del piano vigente, per cui la revisione dello stesso non deve essere sostenuta da ulteriori “motivazioni strategiche”, né da “.. puntuali analisi sulle dinamiche insediative, economiche e sociali, con particolare riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente), né infine di “..una compiuta e circostanziata verifica sugli effetti, anche cumulativi, delle stratificazioni provvedimentali in materia di urbanistica”, siccome il complesso delle scelte progettuali costituisce di per sé la più esaustiva espressione di quanto suggerito. **Non genera modifiche degli elaborati di piano)****

L'apparato analitico andrà inoltre supportato da una circostanziata ricostruzione del Bilancio urbanistico complessivo, verificando puntualmente i livelli d'attuazione delle pregresse scelte urbanistiche. e definendo puntualmente gli indicatori di verifica, con particolare riferimento agli aspetti connessi al consumo di suolo, che andranno parametrati, definiti e monitorati con cadenza almeno semestrale.

Inoltre, per quanto rilevabile dalla documentazione trasmessa la quantificazione del patrimonio edilizio esistente appare effettuata tramite una stima sommaria delle superfici d'ingombro dei fabbricati catastali esistenti, con l'utilizzo di un algoritmo di calcolo che compie una approssimazione, non documentata in relazione, sia con riferimento al mancante dato tridimensionale (altezza del fabbricato) che alla destinazione d'uso dei manufatti. (La Relazione illustrativa e la Relazione verifica standard D.M. 1444/1968 allegati alla Revisione del PRG vigente, illustrano compiutamente quanto richiesto. Circa il monitoraggio del consumo di suolo si precisa che sarà effettuato a cura dell'Amministrazione competente all'attuazione del Piano, a partire dalla documentata riduzione di suolo destinato all'edificazione operata progettualmente, in ossequio ai criteri informativi forniti dall'Amministrazione comunale, attraverso le strategie illustrate sopra. La quantificazione del patrimonio edilizio invece, non è stata stima sommariamente. cfr. elaborati, planimetrie e tabelle del Dimensionamento del Piano, ma valutando analiticamente le superfici coperte di tutti gli edifici (non solo quelli accatastrati, ma anche quelli rilevati speditivamente dalle riprese aeree di Google) cui sono stati applicati i medesimi correttivi e le altezze stimate e riportate nei corrispondenti elaborati del PRG vigente, approvato nell'ambito di un procedimento cui partecipò anche la Provincia, proprio per stringente logica comparativa. **Non genera modifiche degli elaborati di piano)**

A giudizio dell'ufficio e con riferimento a quanto disposto dal co. 4, art. 56 delle NTA del PTCP appare dunque più opportuno procedere ad una quantificazione aggiornata delle superfici del patrimonio edilizio esistente, attraverso una estrapolazione dei dati catastali desumibili dalle categorie residenziali (v. da A1 ad A8). e previo utilizzo degli opportuni correttivi per decurtare gli spazi accessori.

(L'extrapolazione dei dati catastali come sopra indicata non garantisce una quantificazione aggiornata delle superfici del patrimonio edilizio esistente perché non tutti i fabbricati risultano accatastrati. La richiesta quantificazione è perciò stata fatta come esposto al punto precedente sulle superfici reali risultanti dalla cartografia di base (catastale fornita dall'Amministrazione ed aerofotogrammetrica acquisita dal Portale cartografico Regionale) aggiornata speditivamente con l'uso delle rilevazioni aeree di Google, che ha permesso di ottenere una carta di base più attendibile di quelle precedenti. Alle superfici così valutate analiticamente mediante gli algoritmi di Autocad sono poi stati applicati i correttivi già considerati dal precedente Piano. **Non genera modifiche degli elaborati di piano)**

Si fa presente che, come disposto dal co. 7, art. 57 delle NTA del PTCP tutti i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le conseguenziali verifiche, andranno espressi in termini di superficie (UF e UT).

(Si accoglie il contributo collaborativo sotteso dalla suddetta segnalazione, al pari di quanto già accolto della corrispondente osservazione del Responsabile dell'Area Tecnica comunale. Ove confermato, tale accoglimento comporterà l'adeguamento degli indici citati in tutto l'articolo delle N.T.A.)

*Conseguentemente, occorrerà procedere alla quantificazione dell'esatta dotazione delle aree a Standard di Piano (parametri convenzionali 18 mq/abitante insediato o previsto, 30 mq superficie edificabile/abitante) parametrando gli abitanti insediati e insediabili con il patrimonio edilizio complessivo e suddividendo lo standard di piano sia rispetto all'effettiva disponibilità delle aree (pubbliche/private da espropriare) che ai livelli d'attuazione (standard esistente e di progetto) al fine di assicurare una compatibilità generale di carattere economico-finanziario da parte dell'Ente. (La Relazione illustrativa e la Relazione verifica standard D.M. 1444/1968 allegati alla Revisione del PRG vigente, illustrano compiutamente quanto richiesto in ordine al dimensionamento del Piano circa capacità edificatorie e dotazione dei corrispondenti standards minimi. Dimensionamento del Piano e dotazione di standards, verificati come notevolmente superiori ai minimi inderogabili per qualificare ancora meglio il progetto di Piano, risultano coerenti con le disposizioni normative citate e con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente. **Non genera modifiche degli elaborati di piano)***

- *Attestazione ad opera del Segretario comunale in merito alla regolarità degli atti procedurali e completezza della documentazione progettuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 7 della L.R. 18/83 nel testo in vigore. (Sarà compito del RUP e del Segretario comunale verificare tale circostanza)*

A tal fine si suggerisce di verificare che tutta la documentazione condivisa al link

<https://www.dropbox.com/sh/85ph6418i7uuqf9/AACHqv5IXNtzzIR4Sp9Ffc0Za?dl=0> sia pienamente rispondente a quella approvata con delibera del commissario ad acta n° 1 del 11.09.2020.

(E' di competenza del RUP la verifica di tale circostanza)

*Si evidenzia infatti che da una prima sommaria verifica non risulta condiviso l'elaborato E1 – relazione geologica (integrazione) e non è possibile comprendere se la cartografia adottata sia stata riallineata al parere formulato dal Genio Civile prot. 90740 del 01/04/2020 che prevede lo stralcio di alcune aree (v parere sfavorevolmente ed approfondimenti su orli di scarpata). (Sarà compito del RUP integrare quanto pubblicato con gli elaborati che riterrà esaurienti del diritto di ogni interessato all'informazione prevista dalle norme relative alla pubblicità dello strumento urbanistico in corso di approvazione. Gli elaborati della Revisione del PRG vigente, al momento della loro adozione erano già uniformati al parere del Genio Civile richiamato. **Non genera modifiche degli elaborati di piano)***

- *Copia dei provvedimenti motivati relativi all'espletamento delle procedure di cui agli artt. 12 del D.Lgs. 152/2006 nel testo in vigore e, qualora ricorra la casistica, atto d'adozione del Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 della richiamata norma. Va infatti chiarito che la procedura Vas risulta strettamente interconnessa al procedimento di formazione del PRG, per cui sussiste un evidente parallelismo tra gli iter procedurali ed approvativi ed una naturale interdipendenza funzionale (v.co. 3 art. 11 e co. 4 art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e smi). (Sarà compito del RUP valutare la richiesta. Ad ogni buon conto la procedura di VAS è stata svolta e completata con il deposito del Rapporto Ambientale ed è stata soddisfatta la interazione tra la medesimo ed il Piano che, peraltro, per contestuale impostazione era ed è orientato progettualmente alla salvaguardia sotto ogni profilo di tutto l'ambiente. **Non genera modifiche degli elaborati di piano)***

- *Copia conforme delle osservazioni pervenute, registro e documentazione inerente la fase di pubblicazione, nonché delle delibere di controdeduzione delle osservazioni, restituzione grafica puntuale delle osservazioni sul P.R.G.. Qualora non siano pervenute osservazioni occorrerà allegare l'attestazione del segretario comunale in merito.). (Sarà compito del RUP valutare la richiesta. Ad ogni buon conto l'esame delle osservazioni è avvenuto in coerenza con l'impostazione del Piano. Quelle accolte hanno indotto pochissime modifiche degli elaborati del Piano, coerenti con l'impostazione progettuale dello stesso, senza peraltro alterarne struttura e dimensionamento. **Non genera modifiche degli elaborati di piano)***

- *Copia della Variante al P.R.G. riadeguata in relazione all'eventuale accoglimento delle osservazioni ed ai pareri formulati dagli enti terzi all'interno del procedimento di variante al P.R.G. (esiti conferenza di servizi). (Sarà compito del RUP valutare la richiesta.)*
- *Tavola della perimetrazione dei centri abitati, redatta in coerenza con il disposto di cui alle vigenti leggi in materia ed in particolare con la Circolare del Ministero dei LL. PP., n.6709/97 del 29.12.1997, "Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. (D.P.R. n.610/1996)". (La tavola P.5 della Perimetrazione dei centri abitati è stata aggiornata secondo l'osservazione presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica. In ciò recependo il fondamentale criterio informatore, oltre che normativo, di non considerare le piccole discontinuità dell'edificato, ma di privilegiare ai fini della sicurezza stradale la continuità "tipologica" stradale e dell'abitato che ad essa fa riferimento, evitando interruzioni e riprese della delimitazione in questione che sarebbero notevolmente pericolose per la viabilità. **Ha generato già la modifica della Tav. P.5 – Delimitazione centro abitato**)*

Infine, con riferimento alla partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta per venerdì 12.02.2021 alle ore 11.30, si rappresenta che, in considerazione della drastica riduzione di personale in capo al Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e organizzazione rete scolastica e di pregressi impegni non si potrà prendere parte all'incontro, significando fin d'ora che il Servizio si esprimerà, una volta integrato, entro il termine finale di emanazione del pronunciamento di competenza, che in considerazione della natura di tale atto complesso e delle verifiche finalizzate alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale è commisurabile in giorni 90, ai sensi del co. 2, lettera c) dell'art. 14 bis della L.241/1990 nel testo in vigore.

Quanto sopra richiesto, da intendersi propedeutico al pronunciamento di questo Settore, deve altresì ritenersi quale apporto collaborativo ai fini del corretto espletamento dell'iter procedurale attivato da codesto Comune in ordine alla Variante al PRG di cui trattasi. In attesa della completa integrazione della documentazione richiesta i termini per il pronunciamento di competenza si intendono sospesi, restando a disposizione per ogni utile confronto e chiarimento.

Si prende atto e si considera quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi a proposito della tutela delle aree a rischio esondazione (PSDA): "... a seguito dell'attuazione da parte di ACA del "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, la ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti ed il completamento delle reti fognanti dei Comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina", per il quale lo stesso Genio Civile di Chieti ha espresso parere favorevole in data 18.01.2021 (All. 7), risulteranno superate anche le criticità per l'unico immobile ricadente nel Comune di Torrevecchia Teatina e localizzato, alla sinistra idrografica del fiume Alento, nella fascia del Piano Alluvioni..."

Si prende inoltre atto e si considera quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi, di quanto fatto rilevare dall'ing. A. Giacchetti, RUP del Comune di Torrevecchia, nel corso della stessa circa la modificazione rispetto al passato del ruolo della Provincia nell'iter di adozione del Piano. Infatti, in base al comma 6 dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983, nel testo in vigore, "La Provincia si esprime in merito alla conformità del Piano regolatore generale con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 4.". Pertanto, sia le richieste di integrazioni documentali, sia le considerazioni espresse come sopra dalla Provincia risultano improcedibili.

Tuttavia, si ritiene di poter recepire il dichiarato "... apporto collaborativo ai fini del corretto espletamento dell'iter procedurale attivato da codesto Comune in ordine alla Variante al PRG di cui trattasi.", per cogliere ugualmente dalle considerazioni espresse eventuali utili contributi al miglioramento dello strumento urbanistico in questione, riscontrando e, se del caso, accogliendo quanto proposto dalla Provincia.

Ciò anche nel rispetto sia del dettato normativo relativo all'autonomia dell'Amministrazione Comunale ai fini dell'approvazione della Revisione del PRG vigente di Torrevecchia Teatina, sia dei criteri forniti dalla medesima Amministrazione per la pianificazione del proprio territorio, nel rispetto della normativa di settore.

CONCLUSIONI:

Come risulta da quanto sopra esposto in ordine o controdeduzione ad ogni considerazione utilmente proposta, tenuto conto di quanto sopra annotato a margine delle segnalazioni collaborative della Provincia ed avendone tratto utili contributi al miglioramento del Piano si esprimono le seguenti conclusioni:

a) Solo la modifica delle NTA in ordine ai parametri urbanistici e edilizi che saranno espressi in

termini di superficie (Se, Uf e Ut), risulta necessaria e perciò si propone di accoglierla.

L'eventuale accoglimento comporterà la modifica nei termini espressi dei parametri urbanistici e edilizi interessati nell'ambito delle N.T.A.;

b) Nessun'altra modificazione risulta necessaria.

B – PARERE Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017 - prot. 90740/20 del 01.04.2020

Oggetto: Comune di Torrevecchia Teatina (CH). Indizione della Conferenza di Servizi per esame

Revisione del Piano Regolatore Generale vigente.

Conferenza di Servizi convocata ai sensi art. 14, c. 2, della L. 241/1990 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima.

Conferma Parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001.

Omissis

SI CONFERMA IL PARERE Prot. n° 0090740/20 del 01.04.2020, già espresso, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, anche per l'Esame Revisione del P.R.G. Vigente del Comune di Torrevecchia Teatina (CH)", con le prescrizioni in esso contenute che di seguito riportiamo:

- 1. gli interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello Studio di Microzonazione Sismica quali "Stabili e suscettibili di amplificazione locale", dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al DM 17.01.2018 e successive circolari applicative;*
- 2. gli eventuali interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello Studio di Microzonazione Sismica quali "Zone di attenzione (e/o comunque suscettibili) di instabilità da versante":*
 - nel caso in cui le instabilità di versante coincidono con aree perimetrate dal richiamato PAI, le possibilità e le compatibilità di intervento, edilizio-urbanistiche, sono quelle previste e consentite unicamente dalla corrispondente Normativa di Attuazione del PAI stesso;*
 - nel caso in cui le instabilità di versante non coincidono con le citate aree perimetrate dal PAI, il Parere di compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche dei territori interessati, si debba intendere espresso con esito NON FAVOREVOLE;*
- 3. per gli eventuali interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello studio di microzonazione sismica quali Zone di Attenzione per Instabilità per Liquefazioni, previsti dagli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" (ICMS), i suddetti Interventi potranno essere attuati solo a seguito di studi geologici/geotecnici di liquefazione, al fine di adottare gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate dallo studio di microzonazione sismica di livello 1 quali suscettibili di instabilità per fenomeni di liquefazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 17.01.2018 e successive circolari applicative.*
- 4. in caso di attività edificatoria in aree con presenza di scarpate morfologiche, tenendo conto delle "Aree nelle quali è necessario verificare la definizione esatta delle fasce di rispetto", di massima estensione, determinate dal Dott. Geol. P. Di Marcantonio, l'Amministrazione Comunale deve, come anche stabilito nelle Norme Tecniche di Attuazione a corredo della Revisione di PRG, richiedere ai vari portatori di interesse la caratterizzazione esatta delle scarpate e l'individuazione delle fasce di rispetto, in occasione delle presentazioni di istanze per il rilascio dei Permessi a Costruire;*
- 5. per le unità abitative dell'area in località Valle Anzuca, ricadenti all'interno del PSDA in Zona P1 – Pericolosità Moderata e desinate nella "Revisione del PRG" a Zona B – Residenziale di Completamento, il presente Parere di Conformità, è da intendersi NON FAVOREVOLE;*
- 6. l'efficacia delle previsioni urbanistiche della Variante al PRG dovranno essere subordinate, ovviamente, alla verifica di compatibilità con la normativa di attuazione dei vigenti e richiamati PAI e PSDA;*
- 7. per l'edificazione da realizzare in aree non interessate da situazioni di pericolosità determinate dal sopra citato PAI e PSDA, l'Ufficio Tecnico comunale competente, dovrà comunque verificare che il rilascio dei Permessi a costruire sia subordinato, in ogni caso, ad una progettazione che riporti un esauriente studio di dettaglio dei terreni di sedime e/o di fondazione in conformità delle indicazioni dettate dal D.M. LL.PP. del 11.03.1988, D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e dalla vigente normativa sismica.*

L'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico competente hanno la responsabilità del controllo e della verifica delle prescrizioni e delle raccomandazioni indicate nel presente Parere.

Si specifica che il presente Parere si esprime nell'ambito delle competenze di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e pertanto si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica delle rideterminazioni delle zonizzazioni

e/o previsioni urbanistiche con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, sismiche, i regolamenti locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti interessati.

Si prende atto e si considera quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi a proposito della tutela delle aree a rischio esondazione (PSDA): *"... a seguito dell'attuazione da parte di ACA del "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, la ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti ed il completamento delle reti fognanti dei Comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina", per il quale lo stesso Genio Civile di Chieti ha espresso parere favorevole in data 18.01.2021 (All. 7), risulteranno superate anche le criticità per l'unico immobile ricadente nel Comune di Torrevecchia Teatina e localizzato, alla sinistra idrografica del fiume Alento, nella fascia del Piano Alluvioni..."*.

Le suddette prescrizioni sono state tutte recepite prima dell'adozione del Piano, adeguando gli elaborati interessati. **Sono stati pertanto modificati i seguenti elaborati:**

- A)** Tavole della zonizzazione (P.n) dalle quali sono state escluse le *"unità abitative dell'area in località Valle Anzuca, ricadenti all'interno del PSDA in Zona P1 – Pericolosità Moderata e destinate nella "Revisione del PRG" a Zona B – Residenziale di Completamento"*;
- B) N.T.A.** - art. 10 - Prescrizioni di altri strumenti, vincoli e limitazioni d'uso del suolo, paragrafi E - Vincolo sismico ed F - Prescrizioni particolari riguardanti l'assetto geologico ed idrogeologico del territorio) che sono stati acquisiti dal Comune di Torrevecchia, nella versione definitiva ed integrale per l'adozione, con nota prot. n. **5165** in data **11.06.2020**. Per ogni buon conto e per meglio evidenziare le prescrizioni espresse con il Parere Favorevole sopra riportato, si ritiene di integrare ulteriormente i suddetti paragrafi con l'espressione letterale delle medesime prescrizioni coerenti con il testo delle attuali NTA.

CONCLUSIONI:

Per quanto sopra esposto e considerato, il recepimento delle prescrizioni ha comportato l'adeguamento, prima dell'adozione della Revisione del PRG vigente, degli elaborati interessati:

- A)** Tavole della zonizzazione (P.n) dalle quali sono state escluse le *"unità abitative dell'area in località Valle Anzuca, ricadenti all'interno del PSDA in Zona P1 – Pericolosità Moderata e destinate nella "Revisione del PRG" a Zona B – Residenziale di Completamento"*;
- B) N.T.A.** - art. 10 - Prescrizioni di altri strumenti, vincoli e limitazioni d'uso del suolo, paragrafo E - Vincolo sismico e paragrafo F - Prescrizioni particolari riguardanti l'assetto geologico ed idrogeologico del territorio, integrati dall'espressione letterale delle prescrizioni sopra riportate:
Di seguito il testo delle integrazioni dei paragrafi E ed F citati:

Par. E) Vincolo sismico, dopo il comma 2:

Gli interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello Studio di Microzonazione Sismica quali "Stabili e suscettibili di amplificazione locale", dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al DM 17.01.2018 e successive circolari applicative;

Gli eventuali interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello Studio di Microzonazione Sismica quali "Zone di attenzione (e/o comunque suscettibili) di instabilità da versante":

- nel caso in cui le instabilità di versante coincidono con aree perimetrate dal richiamato PAI, le possibilità e le compatibilità di intervento, edilizio-urbanistiche, sono quelle previste e consentite unicamente dalla corrispondente Normativa di Attuazione del PAI stesso;

- nel caso in cui le instabilità di versante non coincidono con le citate aree perimetrate dal PAI, il Parere di compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche dei territori interessati è stato reso con esito NON FAVOREVOLE, per cui nessun intervento è consentito.

Per gli eventuali interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello studio di microzonazione sismica quali Zone di Attenzione per Instabilità per Liquefazioni, previsti dagli

“Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” (ICMS), i suddetti Interventi potranno essere attuati solo a seguito di studi geologici/geotecnici di liquefazione, al fine di adottare gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate dallo studio di microzonazione sismica di livello 1 quali suscettibili di instabilità per fenomeni di liquefazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 17.01.2018 e successive circolari applicative.

Par. F) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ASSETTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO, dopo l’ultimo comma:

- > in caso di attività edificatoria in aree con presenza di scarpate morfologiche, tenendo conto delle “Aree nelle quali è necessario verificare la definizione esatta delle fasce di rispetto”, di massima estensione, determinate nelle corrispondenti tavole dello studio geologico a corredo del Piano, gli interessati dovranno produrre la caratterizzazione esatta delle scarpate e l’individuazione delle fasce di rispetto, in occasione delle presentazioni di istanze per il rilascio dei Permessi a Costruire.*

C – PARERE Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo - Trasmissione a mezzo PEC 15-lds - riscontro a: prot. n. 806 del 25.01.2021; prot. arr. n. 717/2021 del 25.01.2021

Dall’esame della documentazione allegata alla richiesta di parere si rileva che il tecnico specialista:

- ha adeguatamente annotato la presenza di perimetrazioni delle aree a rischio censite nei Piani Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” (PSDA) e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (PAI), nonché quelle incluse nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) adottato dall’Autorità di Bacino Distrettuale in attuazione della Direttiva 2007/60 CE, in corso di VAS;*
- ha utilizzato tali fonti conoscitive nei propri elaborati;*
- ha riscontrato difformità nell’estensione di alcuni dissesti tra cartografie PAI e situazione allo stato attuale;*
- nei suoi elaborati - prodromici alla redazione del PRG oggetto di revisione – ha ritenuto di riportare i perimetri:*
 - nella forma più estesa laddove riscontrati più ampi rispetto a quelli censiti nel PAI;*
 - comunque conformi ai perimetri PAI anche laddove l’estensione delle aree a rischio fosse stata valutata inferiore alle aree PAI.*

Non si hanno notizie di eventuali trasposizioni di scarpate ed apposizione delle relative fasce di rispetto attuate dal Comune e non comunicate alla scrivente Autorità.

Si ricorda infine che ai sensi delle Norme di Attuazione dei suddetti Piani gli Enti Locali sono tenuti al pieno rispetto dei graficismi dei Piani medesimi nonché degli indirizzi tecnici e soprattutto del valore prescrittivo recato dalle NA ai fini della tutela della vita umana e dei beni.

Per quanto sopra il parere favorevole è espresso a condizione che le scelte urbanistico-edilizie che verranno assunte dal Comune in sede di Revisione del PRG siano coerenti anche nel tempo con le disposizioni normative sopra richiamate.

CONCLUSIONI:

Si prende atto del sostanziale, quanto formale, parere favorevole espresso e della condizione conclusiva. Si deve ritenere che le autorità preposte all’attuazione e conservazione del Piano osserveranno scrupolosamente le previsioni e la normativa del medesimo che resteranno, pertanto, coerenti anche nel tempo con le disposizioni normative soprarichiamate.

Ove queste dovessero cambiare nel corso degli anni, il Comune dovrà provvedere inevitabilmente ai necessari adeguamenti ovvero alle varianti dello strumento urbanistico cui il procedimento di Vas si riferisce.

D - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

D.1 - PARERE IGIENICO SANITARIO SUL RAPPORTO PRELIMINARE - Nota prot. n. 181 del 11.2.2021

Oggetto: indizione della Conferenza di Servizi per esame Revisione del Piano Regolatore Generale vigente.

Conferenza di Servizi convocata ai sensi nrt. 14, c. 2, della L. 241/1990 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima.

PARERE TECNICO SANITARIO

IL DIRIGENTE MEDICO

Omissis

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della Revisione del P.R.G. del Comune di Torrevecchia Teatina (CH) alle seguenti condizioni e prescrizioni di carattere generale:

- 1) *la zona di rispetto cimiteriale sia delimitata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 338 del T.U.LL.SS., R.D. 27/07/1934 n.1265 e successive modificazioni. Tale zona di rispetto dovrà avere ampiezza non inferiore a mt. 200,00 e dovrà essere riportata con una specifica campitura sulle tavole di piano; dimensioni inferiori a mt. 200,00 comunque non inferiori a mt. 50,00 potranno avere significatività solo se ottenute attraverso compiuto procedimento di riduzione in deroga nei modi previsti dallo stesso art. 338 sopra richiamato; la relativa documentazione procedimentale dovrà essere allegata allo strumento urbanistico per farne parte integrante.*

Sia esclusa all'interno di tale zona di rispetto qualsiasi altra destinazione urbanistica;

(La "Fascia di rispetto cimiteriale" è stata delimitata nella Revisione del PRG vigente in coerenza con la fascia di rispetto cimiteriale riportata nel PRG vigente. Il suo perimetro è riportato con apposita campitura sulla tavola della zonizzazione generale. L'area al suo interno, al netto dell'area cimiteriale vera e propria, è destinata a Sub zona E2 - Territorio agricolo "Bosco ceduo alto" nella quale tuttavia, per il combinato disposto tra Norme attuative della zona agricola (art. 39.2) e l'art. 45 – Zone di rispetto (F6) – Fascia di rispetto cimiteriale, è fatto divieto assoluto di costruire nuovi edifici.

*Sarà cura del RUP allegare allo strumento urbanistico revisionato ed approvato la documentazione relativa alla definizione della suddetta fascia di rispetto. **Non genera modifiche degli elaborati di Piano.***

- 2) *siano individuate apposite e idonee aree per la realizzazione delle "strutture per il commiato" e delle "case funerarie" in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. n. 41/2012 e s.m.i. in materia di polizia mortuaria;*

A specifica richiesta dell'Amministrazione comunale, conseguente specifica disposizione legislativa (L.R. 41 del 10.8.2012, cfr. N.T.A. emendate), al loro interno potranno trovare collocazione solo le "strutture per il commiato e casa funeraria".

L'accoglimento dell'osservazione di cui sopra produrrà l'adeguamento delle sole N.T.A. all'art. 45 citato per la Fascia di rispetto cimiteriale con l'introduzione di commi relativi alla localizzazione delle strutture per il commiato e casa funeraria.

- 3) *sia prevista la destinazione di una adeguata area per accogliere forme di spettacolo popolare quali teatri itineranti, circhi equestri, cineteche mobili, luna park etc.{art. 9, L.18/03/1968 N. 337; La norma richiamata non comporta una specifica destinazione urbanistica nel PRG, ma semplicemente un "elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento... da aggiornare almeno una volta all'anno. Ciò non ostante il Piano ha localizzato tale area nel parcheggio antistante le scuole del centro urbano indicandola nella legenda e sulle tavole delle zonizzazioni con un cerchietto di colore verde. **Non genera modifiche degli elaborati di Piano.***

- 4) *siano individuati e definiti i siti tecnologici dove saranno localizzati o delocalizzati gli impianti fissi di telefonia mobile così come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 45/04 e tenendo conto dei divieti di localizzazione di cui all'art. 12, comma 1 della stessa legge; Il Piano ha già individuato nella Zona D.2.1, i siti tecnologici dove saranno localizzati o delocalizzati gli impianti fissi di telefonia mobile così come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 45/04, peraltro già occupati dagli impianti esistenti. Tale localizzazione ha tenuto conto dei divieti stabiliti dal successivo art. 12, c. 1, della stessa legge. **Non genera modifiche degli***

elaborati di Piano.

- 5) *nel caso di accertata presenza nel territorio comunale di "stabilimenti a rischio di incidente rilevante" secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 26/06/2015 n. 105 e s.m.i. , dovrà prodursi un elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" che riporti quanto previsto dall'allegato al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09/05/2001. Nelle vicinanze di detti stabilimenti siano escluse nuove destinazioni urbanistiche per insediamenti che possono aggravare le conseguenze in caso di eventuali incidenti; Sul territorio comunale di Torrevecchia Teatina non risultano localizzati, né sono stati comunicati allo scrivente, di "stabilimenti a rischio di incidente rilevante" secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 26/06/2015 n. 105 e s.m.i. **Non genera modifiche degli elaborati di Piano.***
- 6) *siano individuate e indicate idonee aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti inerti così come previsto dall'art. 23, comma 12, della L.R. n. 45/07 e s.m.i.; Il Piano individua nella zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti (Zona D2.1 - 36.1. Zona produttiva destinata all'ammasso ed alla lavorazione di inerti) – Art. 36.1, l'area di servizio idonea alla raccolta differenziata dei rifiuti inerti come sopra indicati. **Non genera modifiche degli elaborati di Piano.***
- 7) *le aree di insediamento di edifici e attrezzature scolastiche nonché di servizi educativi per la prima infanzia devono in ogni caso soddisfare i requisiti allocativi previsti dalle specifiche norme di settore (D.M. 18/12/1975; L.R. n.76/2000; DGR 26/06/2001 n. 565); Le aree di "insediamento di edifici e attrezzature scolastiche, nonché di servizi educativi per la prima infanzia" esistenti risultano soddisfare, per condizioni esecutive pregresse, i requisiti allocativi previsti dalle specifiche norme di settore. Per le loro eventuali espansioni le superfici previste dal Piano vigente sono state leggermente ridimensionate in accoglimento dell'osservazione prodotta dai proprietari controinteressati (signori Bellante) alla reiterazione del vincolo sotteso. La riduzione ha voluto temperare l'esigenza manifestata dagli interessati con quelle collettive di intercettare tali istanze ai fini del rilancio economico controllato dell'attività edilizia e di conservazione di un vincolo solo conformativo, in quantità che risultano coerenti con il dimensionamento di eventuali ampliamenti a norma delle leggi sopra richiamate. **Non genera modifiche degli elaborati di Piano.***
- 8) *si dovrà procedere alla verifica di compatibilità dello strumento urbanistico con le previsioni del piano di classificazione acustica del territorio comunale (L. n. 447/95, art. 2 L.R. n. 23/07, allegato alla D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011); quanto sopra stante altresì il divieto di contatto diretto di aree i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB (A) di livello sonoro equivalente; **Risulta già verificata la compatibilità dello strumento urbanistico con le previsioni del P.C.C.A. Non genera modifiche degli elaborati dei due Piani (PRG e PCCA).***
- 9) *siano individuati, sulle tavole di piano, i corridoi di localizzazione delle linee elettriche e degli impianti con tensione non superiore a 150 KV facendo riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ; il dimensionamento dell'ampiezza degli stessi corridoi dovrà comunque perseguire gli obiettivi di qualità {3 micro tesla per il valore dell'induzione magnetica} per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici ed elettrici da conseguirsi sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per le nuove linee e impianti nei confronti delle costruzioni esistenti; in ogni caso all'interno delle fasce di rispetto (da elettrodotti, sottostazioni e cabine di trasformazione), calcolate secondo il D.M. 29/05/2008 da parte degli Enti gestori e fornite su richiesta al Comune, non è consentito alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico , sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza delle persone non inferiore a 4 ore né aree adibite a giochi per l'infanzia (L.R. n. 66/90, L.R. n. 11/99, L.R. n. 45/04, L. n. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete {50 Hz} generati dagli elettrodotti; **Le linee dell'alta tensione sono state indicate sulle tavole di Piano. Le altre linee con tensione non superiore a 150 KV, unitamente alle rispettive fasce di rispetto, dovranno essere localizzate e dimensionate, a norma del D.M. 29/05/2008 , a cura dei tecnici incaricati della progettazione degli interventi edilizi o di realizzazione di nuove linee. Le N.T.A. della Revisione del PRG vigente saranno perciò adeguate in accoglimento della osservazione sopra riportata.***

- 10) *le aree destinate a servizi pubblici siano individuate in modo che siano soddisfatte le disposizioni di cui al D.P.R. n. 503/96 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici; Il richiamo alla disposizione legislativa generale citata, costituisce già prescrizione normata cui tutte le progettazioni devono attenersi. **Non genera modifiche degli elaborati di Piano.***
- 11) *le zone residenziali di completamento e di espansione (B e C) siano separate da contigue zone produttive (D) tramite l'interposizione di apposita e idonea fascia di rispetto e che tenga conto in particolare della tipologia degli insediamenti produttivi esistenti. Quanto sopra anche ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 e L.R. 17/07/2007, n. 23 in materia di inquinamento acustico che stabiliscono il divieto di contatto diretto di aree (secondo la classificazione acustica comunale) i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB (A) di livello sonoro equivalente. Il Piano revisionato è stato progettato nell'osservanza del principio enunciato. Il PRG ed il PCCA hanno tenuto conto delle norme richiamate.*

Non genera modifiche degli elaborati di Piano.

Relativamente ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla loro approvazione alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) *all'art. I, tra le norme elencate, aggiungere la D.G.R. n. 552 del 4/09/2020 di approvazione delle Linee Guida in materia di contenimento del rischio RADON; L'elenco delle Norme richiamate nell'art. 1 delle NTA è indicativo e non può essere esaustivo delle Norme da considerare nell'attuazione del Piano, poiché inevitabilmente aperto ai continui aggiornamenti normativi. Tali aggiornamenti, successivi e continui, non necessitano di varianti specifiche del Piano e, quindi, si intenderanno automaticamente assorbiti nel testo delle NTA adottate. **In questa occasione si coglie il suggerimento e si integra il testo delle NTA inserendovi il richiamo al D.G.R. n. 552 del 4/09/2020.***
- b) *all'art.14, appare non corretta la definizione di "botteghe per attività di servizio", tra l'altro con dimensionamento fino a mq. 400, per attività elencate quale falegnameria, carrozzeria, meccanico etc. che sono inserite nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe riportate nel D.M. Sanità 05/09/1994 e di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS.-R.D.27/07/1934 n. 1265; le attività artigianali di servizio (Pr1) alla persona sono quelle di acconciatore, estetista, tatuatore e simili; pertanto l'articolo dovrebbe essere modificato in quanto l'allocatione delle attività elencate andrebbe opportunamente previsto in zone produttive per attività artigianali; **In linea di principio l'osservazione appare condivisibile, soprattutto per quanto attiene la dimensione degli edifici ammissibili e la condizione di "insalubrità" delle destinazioni censurate, ma la norma citata è parte del Piano approvato e vigente e non è dato conoscere se ha già prodotto attuazioni specifiche o in corso, al fine di evitare contenziosi o sperequazioni.***
- La norma potrà essere rivista più efficacemente in occasione della futura progettazione di un NUOVO PRG. In questa sede è possibile accogliere il suggerimento di introdurre nell'art.14, alla voce Pr1, la prescrizione relativa alle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe riportate nel D.M. Sanità 05/09/1994 e di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS.-R.D.27/07/1934 n. 1265.**
- c) *di conseguenza al precedente punto b) andrebbero modificati gli artt. 31 (Zona B) e 32 (Zona C1) lì dove prevedono, da un lato l'esclusione in tali ambiti di industrie insalubri e dall'altro la previsione di allocatione delle attività (Pr1) nelle quali appunto sono presenti industrie insalubri; **Per effetto della modifica introdotta in accoglimento del punto precedente la presente osservazione non genera modifiche degli elaborati di Piano.***
- d) *all'art.36, comma 36.1 - zona produttiva destinata all'ammasso e alla lavorazione di inerti (Zona D2.1) - che in aderenza alla declinazione del titolo dovrebbe svolgere le funzioni di area per la raccolta differenziata dei rifiuti inerti come previsto dall'art. 23, comma 12, della L.R. n. 45/07 e s.m.i. (già richiamato al punto 6) delle prescrizioni di carattere generale) ed eventualmente accogliere lavorazioni per il recupero di inerti di cui al punto 7.1 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998 che nulla hanno a che fare con "l'acqua di risulta dalle lavorazioni e dalle emissioni in atmosfera", con le discariche di rifiuti e con i criteri di ammissibilità, degli stessi rifiuti, in discarica e con altri richiami di norme ambientali che non appaiono pertinenti e che pertanto rendono l'articolo poco chiaro e di difficile applicazione; se ne suggerisce quindi una riformulazione precisando altresì cosa si intende che "sono ammesse solo attività (Pr 3.1)" di cui non vi è*

traccia nell'art. 14 richiamato;

Si accoglie il suggerimento relativo alla parziale riformulazione dell'art. 36, comma 36.1 ed alla implementazione nel testo delle attività ammissibili, con i riferimenti legislativi citati, nonché alla eliminazione delle parti inconferenti.

Per quanto riguarda la sigla Pr3.1 effettivamente mancante dall'elenco di cui all'art.14 citato, si provvede alla pertinente integrazione introducendo nel suddetto articolo, dopo la sigla Pr 3, la sigla Pr3.1. - impianti industriali per il trattamento degli inerti.

L'accoglimento dell'osservazione di cui sopra produrrà il corrispondente adeguamento delle N.T.A. all'art. 14 ed all'art. 36.1 citati.

- e) all'art.52, sostituire" ...L.R. 16 luglio 2008, n. 11, ..." con" ...L.R. 31luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), ..." che ha appunto abrogato la norma riportata; alla luce di tali disposizioni vanno rivisti tutti i richiami alle attività di commercio che dovessero risultare in contrasto con la nuova disciplina regionale.

Come già detto al precedente punto a), i riferimenti normativi contenuti nelle NTA sono indicativi e non esaustivi delle Norme da considerare nell'attuazione del Piano. **Si coglie tuttavia l'occasione per modificare l'art.52 delle NTA sostituendo il riferimento legislativo come suggerito nell'osservazione.**

L'accoglimento dell'osservazione di cui sopra produrrà il corrispondente adeguamento delle N.T.A. all'art. 52 citato.

CONCLUSIONI:

Come risulta da quanto sopra esposto in ordine o controdeduzione ad ogni considerazione utilmente proposta, è quindi possibile trarre le seguenti conclusioni e proposte di accoglimento.

- a) Si propone l'adeguamento dell'art. 45 delle N.T.A. relativo alla Fascia di rispetto cimiteriale.

L'eventuale accoglimento produrrà l'introduzione di commi relativi alla localizzazione delle strutture per il commiato e casa funeraria nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, come segue.

Dopo il comma 2 dell'art. 45, si aggiungeranno i seguenti commi:

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 123/2 del 31 luglio 2012, pubblicata nel BUR 29 agosto 2012, n. 46 ed entrata in vigore il 30 agosto 2012), della DGR 310_18.5.2018_ "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" – Case funerarie e di quanto comunicato dalla Provincia di Chieti con nota n. U.0010327.15-06-2021, avente ad oggetto: L.R. 41/2012 e D.G.R. 310/2018 - Compatibilità d'uso delle case per il commiato-case funerarie con le previsioni urbanistiche contemplate negli strumenti urbanistici generali. Criteri direttori, il Comune ha l'obbligo di individuare specifiche aree, da destinare a case funerarie e per il commiato all'interno dei propri strumenti urbanistici.

Con la richiamata legge 41/2012 la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia individuando le modalità per la localizzazione e autorizzazione delle "strutture per il commiato e casa funeraria" prevedendo espressamente (articoli 36 e 37) che dette realizzazioni, debbano essere "collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali".

Pertanto, sono state ritenute "idonee" le aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale, così come definita dalle norme che precedono e individuata sul territorio dagli elaborati della zonizzazione. In tali aree, prioritariamente in prossimità dell'accesso principale al cimitero, potranno trovare collocazione le suddette "strutture per il commiato e casa funeraria".

- b) Si propone di adeguare le N.T.A. della Revisione del PRG vigente relativamente a "Le altre linee con tensione non superiore a 150 KV, unitamente alle rispettive fasce di rispetto, dovranno essere localizzate e dimensionate, a norma del D.M. 29/05/2008 , a cura dei tecnici incaricati della progettazione degli interventi edilizi o di realizzazione di nuove linee".

L'eventuale accoglimento produrrà il corrispondente adeguamento dell'art. 10, lett. G – Vincolo di elettrodotto e dell'art. 45, par. Fasce di rispetto dell'elettrodotto, delle N.T.A. secondo le considerazioni proposte dal Dirigente Medico, integrando il testo originario come segue:

Le linee dell'alta tensione sono state indicate sulle tavole di Piano. I relativi corridoi al pari di quelli delle linee elettriche e degli impianti con tensione non superiore a 150 KV dovranno essere delimitati in sede di

progettazione degli interventi edilizi sul territorio ed in prossimità delle suddette linee, facendo riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Di tali corridoi (fasce di rispetto), a cura del tecnico incaricato, dovrà essere definito il dimensionamento dell'ampiezza anche al fine di perseguire gli obiettivi di qualità {3 micro tesla per il valore dell'induzione magnetica} per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici ed elettrici da conseguirsi sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per le nuove linee e gli impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

Le fasce di rispetto da elettrodotti, sottostazioni e cabine di trasformazione, dovranno essere calcolate secondo il D.M. 29/05/2008 da parte degli Enti gestori e fornite su richiesta al Comune.

All'interno delle suddette fasce di rispetto, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza delle persone non inferiore a 4 ore, né aree adibite a giochi per l'infanzia (L.R. n. 66/90, L.R. n. 11/99, L.R. n. 45/04, L. n. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete {50 Hz} generati dagli elettrodotti).

- c) Si propone di accogliere il suggerimento integrando il testo dell'art. 1 delle NTA inserendovi il richiamo al D.G.R. n. 552 del 4/09/2020.

L'eventuale accoglimento produrrà il corrispondente adeguamento dell'art. 1 delle N.T.A., con l'inserimento richiamo al D.G.R. n. 552 del 4/09/2020.

- d) Si propone di accogliere il suggerimento di introdurre nell'art.14, alla voce Pr1, la prescrizione relativa alle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe riportate nel D.M. Sanità 05/09/1994 e di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS.-R.D.27/07/1934 n. 1265.

L'eventuale accoglimento produrrà il corrispondente adeguamento dell'art. 14 delle N.T.A., con l'inserimento alla voce Pr1 della prescrizione relativa alle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe riportate nel D.M. Sanità 05/09/1994 e di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS.-R.D.27/07/1934 n. 1265.

- e) Si accoglie il suggerimento relativo alla parziale riformulazione dell'art. 36, comma 36.1 ed alla implementazione nel testo delle attività ammissibili, con i riferimenti legislativi citati, nonché alla eliminazione delle parti inconferenti. Ed inoltre, per quanto riguarda la sigla Pr3.1 effettivamente mancante dall'elenco di cui all'art.14 citato, si propone di accogliere l'introduzione nel suddetto articolo, dopo la sigla Pr 3, la sigla Pr3.1. - impianti industriali per il trattamento degli inerti.

L'eventuale accoglimento dell'osservazione di cui sopra produrrà il corrispondente adeguamento delle N.T.A. all'art. 14 ed all'art. 36.1 citati.

- f) Si propone di accogliere l'osservazione e di modificare l'art.52 delle NTA sostituendo il riferimento legislativo " ...L.R. 16 luglio 2008, n. 11, ..." con" ...L.R. 31luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio).

L'accoglimento dell'osservazione di cui sopra produrrà il corrispondente adeguamento delle N.T.A. all'art. 52 citato, nei termini sopra espressi.

E - PARERE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

E.0 – Parere reso nella Conferenza dei Servizi (12.2.2021)

Dal Verbale sopra riportato: "Il rappresentante della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO chiede una maggiore tutela delle case di terra e delle architetture rurali in quanto ritiene che il paesaggio non sia sufficientemente tutelato e che molti manufatti siano incongrui rispetto al territorio in cui si trovano. Richiede altresì di porre attenzione alle tombe antiche (vetustà superiore a 70 anni) del Cimitero comunale. Infine evidenzia la necessità di un approfondimento della normativa di Piano per le aree di interesse archeologico e preannuncia la trasmissione di un parere scritto e di una perimetrazione delle zone da tutelare.

L'Arch. DI FEDERICO, per la tutela delle case di terra, propone di integrare le norme del Piano sull'esempio dei Comuni di Roccamontepiano e Casalincontrada e, in merito alla necessità di tutelare il paesaggio, specifica che

le norme di Piano consentiranno di migliorare la qualità edilizia del territorio. (La norma dell'art. 54 - Disciplina per il recupero delle "Case di terra" sarà ulteriormente emendata sull'esempio dei Comuni di Roccamontepiano e Casalıncontrada)

L'Ing. GIACCHETTI afferma che il Comune intende effettuare un'attenta ricognizione delle tombe della porzione di vecchia costruzione del Cimitero, al fine di verificare la presenza di eventuali tombe di pregio storico-architettonico, avvalendosi proprio del supporto della Soprintendenza. (La tutela delle tombe segnalate non compete allo strumento di pianificazione in esame e non comporta modifiche al Piano)

In merito alla tutela archeologica, invece, l'Arch. DI FEDERICO afferma che la perimetrazione delle aree a vincolo non è stata modificata rispetto al vigente Piano Regolatore Generale; l'Ing. GIACCHETTI evidenzia che le aree attualmente perimetrate quale "zona a vincolo archeologico" nella Tav. 09 del P.R.G. sono piuttosto estese, per cui richiede alla Soprintendenza di effettuare verifiche in merito. (L'elaborato grafico tav. A.4.2 – Vincoli e limitazioni e l'art. 10, lett. C, sarà aggiornato secondo le indicazioni che perverranno dalla Soprintendenza)

Al termine della riunione, il rappresentante della SOPRINTENDENZA conferma il proprio parere favorevole, alle condizioni che saranno formulate con specifica nota scritta. (ved. E.1 che segue)

E.1- PARERE SOPRINTENDENZA SU PRG con nota 2473 DEL 17.2.2021

Relativamente all'aspetto della tutela archeologica, occorre sottolineare come gli elaborati esaminati -in particolare la Relazione di assoggettabilità a VAS e le Norme Tecniche di Attuazione, non contemplino alcun tipo di prescrizione archeologica né di individuazione di aree ad alta potenzialità; non si riscontra, negli elaborati pervenuti, il riferimento a vincoli di natura archeologica, se non nel rimando al P. R. G. già in vigore, che si limita alla prescrizione di richiesta di autorizzazione per scavi in zone sottoposte a vincolo.

Poiché manca anche il riferimento all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non è possibile valutare se saranno tenute presenti le indicazioni di piano relative alle risorse e i tempi necessari alla attuazione della procedura di archeologia

preventiva negli interventi pubblici. Detta procedura, che ad ogni modo è sempre obbligatoria (tranne nel caso di

aree già indagate e/o interessate da sottostrutture), dovrà comprendere la relazione preliminare di valutazione del rischio archeologico (VIARCH) e i conseguenti interventi di archeologia preventiva, soprattutto in occasione dei lavori pubblici di trasformazione del territorio.

La valutazione degli aspetti legati al patrimonio culturale, e in particolare quello archeologico, non viene espressa nelle N.T.A. neanche in modo sintetico e non sono quindi riportate le misure volte alla salvaguardia delle preesistenze in caso di scoperte legate ad interventi di natura privata.

Risulta necessario, in merito, inserire integrazioni propedeutiche alla luce di quanto contenuto nella Convenzione Europea sulla conservazione del Patrimonio Archeologico di La Valletta, ratificata dall'Italia con la L. 57/2015 che prevede la figura dell'archeologo all'interno dei processi di pianificazione e progettazione territoriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si rende necessaria una rivisitazione volta all'analisi e alla tutela delle componenti culturali e di quelle di carattere archeologico, la cui presenza deve essere esplicitata.

In merito alla richiesta di nostro parere di competenza relativamente alla tutela delle aree archeologiche comprese nel territorio comunale di Torrevecchia, esaminati gli elaborati pervenuti della variante del Piano Regolatore Generale in corso di approvazione, e analizzata la documentazione in possesso di questo Ufficio, si comunica che il parere favorevole risulta condizionato alle seguenti prescrizioni:

Occorre inserire tra le aree da supervisionare con particolare attenzione quelle individuate in rosso e segnate da riferimenti numerici nella cartina allegata:

- Palazzo Ducale (sito 1): in piazza S. Rocco - via Roma l'edificio è costruito su una struttura precedente detta "Santuario italico". Dall'ampliamento della cappella del palazzo sono noti rinvenimenti di numerosi bronzetti preromani.*
- Via Torremontanara (siti 2-3-4): aree in cui in passato sono stati effettuati rinvenimenti di materiali pertinenti a sepolture italiche arcaiche ed ellenistiche (VI e III sec. a.C.), tra cui un bronzetto di Ercole; recentemente a breve distanza (via Chieti) è stato rinvenuto in giacitura secondaria un cippo romano, riutilizzato come miliario per via Torremontanara. In particolare, un'area sensibile è quella nei pressi della chiesa di S. Pasquale Baylon (sito 4), da cui sono segnalati diversi oggetti di età preromana tra il 1933 e il 1950.*

Per il sito 1 si dà nell' Allegato 1 perimetrazione puntuale, per gli altri - di cui non è nota la reale estensione - nell'Allegato 2 ubicazione di massima con fascia di rispetto circostante. Si richiede per i siti indicati e per le aree di rispetto perimetrate nell'allegata cartografia, in caso di lavori anche privati che contemplino scavi e operazioni a livello di terreno, la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 alla scrivente SABAP, che potrà all'occorrenza chiedere l'esecuzione di saggi preventivi (art. 28 del medesimo D. Lgs. 42/2004) o l'assistenza in corso di scavo da parte di personale qualificato; in caso di rinvenimenti significativi la Soprintendenza si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti delle ricerche nonché misure adeguate alla tutela e alla valorizzazione degli eventuali rinvenimenti.

Si sottolinea che l'approvazione del piano in oggetto potrà essere espressa solo nel caso in cui lo stesso venga integrato, negli elaborati cartografici e nelle NTA, con le norme di tutela qui esposte, dovendosi in caso contrario intendere il presente parere come negativo. Infatti la ricchezza del contesto storico e paesaggistico induce a prevedere occasioni di conoscenza e di ricerca proprio nell'attuazione del nuovo piano, che per le aree edificabili potrà suggerire, come già asserito, l'indagine archeologica preventiva alla nuova costruzione. Pertanto, potrebbero essere incluse ulteriori raccomandazioni tra le N.T.A., obbligatorie nel caso di interventi pubblici che alterino lo stato dei luoghi, e, nel caso di interventi privati, sostenute dall'amministrazione comunale con forme di sovvenzione o di altre facilitazioni rivolte all'effettuazione di saggi archeologici preliminari concordati con la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo. Occorre infatti salvaguardare l'originario tessuto connettivo che in antico ha rappresentato la matrice dei nostri paesaggi, naturali e costruiti.

Si resta in attesa di ricevere gli elaborati richiesti (planimetria con indicazione di dettaglio delle prescrizioni archeologiche e testo corretto e integrato delle NTA).

Il Piano risulta aderente alle indicazioni in merito alla tutela archeologica già fornite verbalmente dal rappresentante della Soprintendenza, arch. R. Orsatti, che partecipò alla Conferenza dei Servizi e che vennero confermati col parere al Piano reso con la nota 2473 del 17.2.2021 ed i relativi allegati.

Gli elaborati di Piano, tav. A4.2 – Vincoli e limitazioni sono stati compiutamente adeguati.

Inoltre si propone di integrare l'art. 10, lett. C, delle N.T.A. con le seguenti integrazioni suggerite:

Occorre inserire tra le aree da supervisionare con particolare attenzione quelle individuate in rosso e segnate da riferimenti numerici nella cartina allegata:

- *Palazzo Ducale (sito 1): in piazza S. Rocco - via Roma l'edificio è costruito su una struttura precedente detta "Santuario italico". Dall'ampliamento della cappella del palazzo sono noti rinvenimenti di numerosi bronzetti preromani.*

- *Via Torremontanara (siti 2-3-4): aree in cui in passato sono stati effettuati rinvenimenti di materiali pertinenti a sepolture italiche arcaiche ed ellenistiche (VI e III sec. a.C.), tra cui un bronzetto di Ercole; recentemente a breve distanza (via Chieti) è stato rinvenuto in giacitura secondaria un cippo romano, riutilizzato come miliario per via Torremontanara. In particolare, un'area sensibile è quella nei pressi della chiesa di S. Pasquale Baylon (sito 4), da cui sono segnalati diversi oggetti di età preromana tra il 1933 e il 1950.*

Si richiede per i siti indicati e per le aree di rispetto perimetrate nell'allegata cartografia, in caso di lavori anche privati che contemplino scavi e operazioni a livello di terreno, la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 alla scrivente SABAP, che potrà all'occorrenza chiedere l'esecuzione di saggi preventivi (art. 28 del medesimo D. Lgs. 42/2004) o l'assistenza in corso di scavo da parte di personale qualificato; in caso di rinvenimenti significativi la Soprintendenza si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti delle ricerche nonché misure adeguate alla tutela e alla valorizzazione degli eventuali rinvenimenti.

E.2 - PARERE SOPRINTENDENZA (Reso su Documento di Scoping ma con considerazioni indirette anche su elaborati del Piano – nota n. 15483 del 18.10.2021 (pervenuta fuori termine))

In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta il 22.06.2021 con prot. 5588 ed acquisita il 12.07.2021 al prot. Sabap Ch-Pe con il n. 10687-A, presa visione della documentazione allegata ed esaminato il Rapporto Preliminare di Scoping inerente la Variante al P.R.G. vigente, questa Soprintendenza:

- *considerato che il comune di Torrevecchia Teatina è ubicato nella prima fascia collinare, a ridosso di quella*

costiera di Francavilla al Mare, collegato con l'entroterra per mezzo della S.P. Fondo Valle Alento e con la costa mediante la A14 e la S.S. Adriatica; che le condizioni climatiche ed altimetriche hanno caratterizzato il territorio consentendo uno sviluppo principalmente agricolo (80%), con prevalenza di coltivazioni cerealicole oltre a colture della vite e dell'olivo; che non mancano attività artigianali storicamente sviluppate; che le aree urbanizzate sono costituite dai due nuclei di antica formazione sorti intorno alle chiese, Castelferrato e Torremontanara, e dal paese di Torrevecchia, uniti tra loro da diversi insediamenti lineari dislocati lungo le principali strade di comunicazione;

- considerato che il territorio si colloca nella cartografia del Piano Regionale Paesistico in Ambito Costiero "Costa chietina" la cui azione programmatica regionale mira alla riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio mediante la rimozione di detriti e alla valorizzazione attiva delle risorse ambientali; che il territorio non è caratterizzato da decreti ministeriali di tutela di cui all'art. 136 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004, né da aree SIC, ZPS o Aree protette; resta comunque soggetto ai vincoli ope legis di cui al medesimo decreto; che il vicino fiume Alento è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente quale sito S.I.R. (sito di interesse regionale); **Non genera modifiche del Piano.**
- considerato che il PRG vigente prevede un insediamento di **4.709** abitanti (NdR: Dato erroneo derivante da refuso riportato nella Relazione Illustrativa. Rec. 5.866 abitanti, con un incremento di 1.918 abitanti in più rispetto ai residenti al dicembre 2006 di 3.948; cfr. pagg. 5 e 6 della Relazione di verifica standards del Piano vigente) (al 31.12.2018 gli abitanti residenti erano 4.221); che l'attuale variante aumenta gli abitanti insediabili di 1.730 unità portando la popolazione a 5.950 abitanti (solo 84 abitanti in più rispetto alla precedente previsione di 5.866 abitanti del PRG vigente; cfr.); che negli ultimi decenni è stata constatata una progressiva riduzione delle attività agricole, uno spopolamento del centro urbano (con incremento di case vuote nel centro storico) e la trasformazione di parte del territorio agricolo in zona residenziale periurbana; uno sviluppo degli insediamenti commerciali e produttivi lungo la S.P. Fondo Valle Alento e sulle strade che in essa convergono, rientrando il territorio nell'area metropolitana di Chieti e Pescara; **Non genera modifiche del Piano.**
- considerato che nel Documento di Scoping sono descritti sinteticamente gli obiettivi e gli indirizzi alla base delle scelte di pianificazione che mirano alla valorizzazione del patrimonio edilizio e degli spazi della struttura storica urbana ed alla loro connessione con le aree di più recente edificazione, alla tutela delle valenze ambientali e paesaggistiche, alla promozione delle tradizioni artigianali e della produzione agricola, all'implementazione delle attività commerciali ed industriali lungo la Valle dell'Alento, alla strutturazione di un sistema territoriale del verde di riconnessione delle aree e tracciati storici del territorio; che, in particolare, il Piano propone la salvaguardia del territorio in termini di sostenibilità disincentivando insediamenti disseminati nella campagna favorendo l'addensamento edificatorio nelle aree periurbane già dotate di infrastrutture; che la ripartizione delle quantità di dotazione dei servizi è stata effettuata in base alle esigenze (ad esempio, non sono state previste nuove aree per l'istruzione risultando sufficienti quelle esistenti), mentre sono state potenziate le aree per il verde pubblico attrezzato, per i parcheggi - in particolar modo nel capoluogo per le attrezzature comuni; nel calcolo degli standards non sono comprese le aree di verde sportivo; (Lettura attenta del Piano e considerazioni positive. Tutti gli standards, ivi comprese le aree a verde sportivo, sono state valutate nel Dimensionamento del Piano e nella Verifica degli Standards). **Non genera modifiche del Piano.**
- considerato che nello studio di variante al PRG è previsto un sistema di monitoraggio periodico con indicatori volti a ridefinire le scelte amministrative in funzione dei risultati in modo da apportare variazioni alla pianificazione, adottando misure correttive opportune; che il Documento di Scoping è volto a fornire un orientamento preliminare di amministrazione del territorio da approfondirsi nel successivo Rapporto Ambientale;
- considerato quanto già espresso da parte di questo Ufficio nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 12.02.2021 inerente la Revisione del P.R.G. in cui si sottolineava come nella pianificazione dovranno essere tutelate le case di terra e le architetture rurali affinché non siano realizzati manufatti incongrui e vi sia un approfondimento della normativa di piano; che dovrà essere posta attenzione alle tombe antiche (datazione maggiore di 70 anni) del cimitero comunale; che dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 lett. m); (Si richiama e conferma quanto già considerato e proposto nella Conferenza dei Servizi del 12.2.2022).

esprime, per quanto attiene alla tutela monumentale e paesaggistica, quanto segue:

- *in linea generale, si condividono gli obiettivi sinteticamente esposti, che saranno oggetto di approfondimento nelle successive fasi dell'iter amministrativo, facendo presente come la pianificazione debba mirare ad un azzeramento del consumo di suolo e ad una rigenerazione urbana in cui le costruzioni vengano individuate fra quelle compatibili con il paesaggio di inserimento e realizzate secondo il criterio della minore percepibilità paesaggistica, adottando linee progettuali e materiali congrui con il territorio. Si sottolinea, pertanto, come si debba tenere in considerazione la trama fondiaria, l'altimetria del luogo, il rispetto dello sky line dei profili collinari e non la sola risultanza degli indici urbanistici di piano. (Considerazioni utili e positive di cui si ritiene si sia già tenuto conto nel PRG vigente e di cui si è certamente tenuto debitamente conto progetto della Revisione.). **Non genera modifiche del Piano.***

Inoltre, nel recupero a fini abitativi dei fabbricati con diversa destinazione d'uso, gli incrementi volumetrici dovranno rapportarsi all'edificato rurale esistente ed alle sue peculiarità architettoniche e paesaggistiche. Nel caso di sopraelevazioni per il recupero abitativo dei sottotetti, il mantenimento dell'altezza della cortina edilizia stradale costituisce condizione imprescindibile per l'eventuale approvazione dell'intervento. (Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è disciplinato sotto il profilo quantitativo dalla specifica legge regionale. Sotto il profilo edilizio dalle Norme Tecniche di Attuazione e dal Regolamento edilizio, che in quanto parte di un Piano generale non possono dispiegare l'efficacia del controllo qualitativo degli interventi (per es. il mantenimento della cortina edilizia stradale...) che appartiene solo ai Piani Particolareggiati.

- *in merito a manufatti rurali con valore storico/testimoniale, villini risalenti ai primi anni del Novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali, fuori dalle zone A e riconducibili al periodo pre-bellico ante 1945, dovrà essere esclusa la demolizione e ricostruzione in quanto possono presentare rilevanti qualità culturali e testimoniali; a tal fine sarebbe opportuno effettuare un censimento di tali architetture, in collaborazione con questo Ufficio (attraverso una schedatura di tutti gli immobili) per determinare con specifico Regolamento le possibilità di intervento e le norme di conservazione delle caratteristiche tipologiche, materiche e formali; (La norma dell'art. 54 - Disciplina per il recupero delle "Case di terra", emendata come si dirà, tutela i "manufatti rurali con valore storico/testimoniale". Non risultano censite dal PRG vigente altre presenze storico/testimoniali o edifici riconducibili al periodo prebellico ante 1945, al di fuori delle zone A. Il censimento di tali architetture non rientrava tra gli indirizzi di Piano, verosimilmente perché le rilevazioni precedenti avevano già accertato la mancanza di tali preesistenze, per cui il censimento auspicato si potrebbe tradurre in una spesa inutile ai fini della limitata Revisione pianificatoria in corso. Si ritiene che potrebbe avere senso più coerente nell'ambito della redazione di un nuovo Piano.)*
- *nelle zone classificate come "A", ai sensi del D. M. LL.PP. 1444/68, di fatto non direttamente sottoposte a tutela ai sensi del Codice, considerato che i centri storici costituiscono un complesso organico ed unitario di strade, case e piazze e che rappresentano un patrimonio storico dal valore altissimo, dovrà prestarsi la massima attenzione agli interventi, anche in considerazione delle recenti novità normative sull'efficientamento energetico, dove nel mantenimento delle linee compositive, dei caratteri architettonici e materici, interventi quali cappotti esterni ed impianti fotovoltaici in copertura sono da escludersi; (Il Comune di Torrevicchia non ha evidentemente un Centro Storico ed i pochi edifici ricompresi nella zona A rappresentano residui di insediamenti sui quali il controllo pianificatorio pubblico è arrivato molto tardi e comunque solo quando erano stati già sostituiti con interventi di demolizione e ricostruzione negli anni del boom economico italiano. Ora si può e deve tutelare quanto residua, senza poterlo ricondurre – purtroppo - all'unitarietà auspicata. Tenendo anche conto che, come nel paragrafo precedente, i controlli dell'attività edilizia nei termini espressi dall'osservazione sono propri della pianificazione particolareggiata.)*
- *le attività produttive e terziarie, nell'ambito del territorio agricolo, dovranno essere assoggettate ad una razionalizzazione planimetrica e strutturale degli annessi agricoli esistenti, eliminando ogni struttura incompatibile e incongrua con l'ambito rurale, caratterizzando l'intervento con forme architettoniche ed utilizzo di materiali compatibili con il paesaggio. (Il Piano Generale ha, come detto, portata limitata in tema di controllo qualitativo degli edifici; tuttavia, accogliendo quanto sensibilmente suggerito dall'osservante, si propone di integrare le NTA con l'appendice 3 – Abachi dei Tipi Edilizi e Stradali che forniscono utili riferimenti qualitativi delle nuove costruzioni.)*

In merito alla tutela archeologica:

E' opportuno ricordare che tutti i lavori pubblici o di pubblico interesse sono sottoposti a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, e dal D. Lgs. 42/2004, art. 28, e quindi all'invio del documento di valutazione archeologica preventiva (VIARCH) già in fase di studio di fattibilità.

La scrivente Soprintendenza ha facoltà di prescrivere l'esecuzione di saggi archeologici preliminari e/o l'assistenza archeologica in corso d'opera per tutti i lavori pubblici, tenendo conto dell'emersione di elementi significativi dal documento di valutazione preliminare.

Nel comune di Torrevecchia Teatina, inoltre, esistono aree di interesse archeologico, tra cui si segnalano:

- Palazzo Ducale: in piazza S. Rocco - via Roma l'edificio è costruito su una struttura precedente detta "Santuario italico". Dall'ampliamento della cappella del palazzo sono noti rinvenimenti di numerosi bronzetti preromani.*
- Via Torremontanara: aree in cui in passato sono stati effettuati rinvenimenti di materiali pertinenti a sepolture italiche arcaiche ed ellenistiche (VI e III sec. a.C.), tra cui un bronzetto di Ercole; recentemente a breve distanza (via Chieti) è stato rinvenuto in giacitura secondaria un cippo romano, riutilizzato come miliario per via Torremontanara. In particolare un'area sensibile è quella nei pressi della chiesa di S. Pasquale Baylon, da cui sono segnalati diversi manufatti di età preromana emersi tra il 1933 e il 1950.*
- Si richiede per i siti indicati, ove non presente, la perimetrazione sul nuovo PRG; in caso di lavori anche privati che contemplino scavi e operazioni a livello di terreno, la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 alla scrivente SABAP, che potrà all'occorrenza chiedere l'esecuzione di saggi preventivi (art. 28 del medesimo D. Lgs. 42/2004) o l'assistenza in corso di scavo da parte di personale qualificato; in caso di rinvenimenti significativi la Soprintendenza si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti delle ricerche nonché misure adeguate alla tutela e alla valorizzazione degli eventuali rinvenimenti. (Si richiama e conferma quanto già considerato e proposto nella Conferenza dei Servizi del 12.2.2022).*

Del parere sopra riportato, non è stato possibile tenerne conto nel Rapporto Preliminare (Documento di Scoping), nel Rapporto Ambientale e nel Piano, siccome pervenuto dopo la loro stesura (10.5.2021, per il DS trasmesso al Comune di Torrevecchia T.na con PEC in data 16.5.2021 e 31.8.2021, per il RA trasmesso al Comune di Torrevecchia T.na con PEC in data 12.9.2021). Esso, perciò, è risultato inconferente ed improcedibile, come in altri casi simili, anche ai fini della redazione del Rapporto Ambientale.

Tuttavia, è possibile riscontrare passo-passo quanto sopra riportato e la coerenza del Piano con quanto considerato e richiesto, per cogliere ugualmente dalle considerazioni espresse eventuali utili contributi al miglioramento dello strumento urbanistico cui afferisce il procedimento di VAS in questione.

Ciò anche nell'ambito dell'autonomia dell'Amministrazione Comunale espressa nei criteri forniti per la pianificazione del proprio territorio e nel rispetto della normativa di settore.

Il Piano ed il RA risultano aderenti alle indicazioni in merito alla tutela archeologica già fornite verbalmente dal rappresentante della Soprintendenza, arch. R. Orsatti, che partecipò alla Conferenza dei Servizi e che vennero confermati col parere al Piano reso con la nota 2473 del 17.2.2021 ed i relativi allegati.

Gli elaborati di Piano, tav. A4.2 – Vincoli e limitazioni, sono stati compiutamente adeguati.

Le corrispondenti N.T.A., art. 10, lett. C, saranno invece adeguate secondo le osservazioni proposte (cfr. E.2)

E.3 - PARERE SOPRINTENDENZA (Reso su RAPPORTO AMBIENTALE ma con considerazioni indirette anche su elaborati del Piano) - nota n. 495 del 14.1.2022 (pervenuta fuori termine)

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 05.11.2021 con prot. 9974 ed acquisita in data 12.11.2021 con prot. 16644, presa visione della proposta di Rapporto Ambientale, questa Soprintendenza:

- considerato che questo Ufficio ha espresso, con prot. 15483-P del 18.10.2021, parere al Rapporto Preliminare di Scoping inerente la Variante al P.R.G. vigente;*
- considerato che il Rapporto Ambientale risulta redatto in data 10.08.2021, anteriormente al parere rilasciato da questo ufficio datato 18.10.2021, per cui le indicazioni espresse devono essere recepite nella redazione della documentazione procedurale;*
- esaminato il Rapporto Ambientale, che si sviluppa sul tracciato del precedente Rapporto Preliminare di Scoping,*

definendone solo linee guida generali urbanistiche, territoriali ed ambientali, volte al contenimento dei rischi ambientali ed alla tutela degli ambiti paesaggistici di pregio e dei beni storici e architettonici; alla minimizzazione del consumo del suolo ed al recupero delle aree degradate; all'aumento delle superfici a verde urbano ed alle sue connessioni con il paesaggio; oltre ad altri aspetti ivi presi in esame;

- *esaminata la "Matrice di valutazione delle alternative di piano" e le considerazioni sintetiche di cui al paragrafo 28 del Rapporto, dove viene desunto come la presunta domanda insediativa di piano della città costiera, giocata con saldi demografici prossimi allo zero, comporti flussi di ricollocazione abitativa della popolazione sulla base di offerte vantaggiose fiscali promosse dalle singole amministrazioni anche con nuove possibilità edificatorie;*
- *considerato quanto già espresso nel parere rilasciato di cui sopra, che si richiama e si conferma;*
- *esaminate le tavole di piano, si aggiungono alcune considerazioni relative alla pianificazione della proposta avanzata:*

- 1) in merito alla localizzazione dei comparti in prossimità o in adiacenza ai nuclei storicizzati ed alle aree soggette a vincolo archeologico, si sottolinea come condizione determinante per la conservazione delle peculiarità paesaggistiche sia l'adozione di tipologie edilizie congrue con l'edificato storico che per lo più è caratterizzato da edifici singoli con ampie corti esterne a verde; si ricorda che, nel caso di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, sottoposti a vincoli paesistico-ambientale, per il combinato disposto degli artt. 16, comma 3, e 28 comma 2, della legge 1150/42, ai fini dell'approvazione della lottizzazione, è necessario acquisire il parere della scrivente Soprintendenza; che, in caso contrario, questo Ufficio potrà esprimersi, nella fase di valutazione delle singole istanze paesaggistiche ad essa riferita, anche in merito ad aspetti urbanistici;*
- 2) riguardo al comparto indicato come "B", riproposto nell'attuale variante ed esistente nel PRG in vigore (zona C2 residenziale di espansione ad intervento indiretto), si fa presente che essendo localizzato in adiacenza al palazzo Ducale Valignani con annesso giardino, questo Ufficio, preposto alla tutela dei beni culturali, si riserverà di porre in essere prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004;*
- 3) riguardo agli altri comparti, considerato che i due aspetti da valutare nella pianificazione sono prioritariamente il consumo di suolo e la continuità paesaggistica del territorio, nell'ambito di un'ottica di sostenibilità ambientale che ne preservi le peculiarità e le indirizzi verso una fruizione di corretta valorizzazione, laddove essi non siano previsti nel PRG attuale o abbiano dimensioni diverse, come il comparto indicato con lettera "C", dove la zonizzazione C2 è ben più ampia di quella del P.R.G. vigente a discapito della zona F5 - Verde pubblico attrezzato - si ritiene debba essere mantenuta la precedente destinazione d'uso per le considerazioni già espresse; che, pertanto, quest'ufficio ritiene in linea generale di non promuovere l'individuazione di ulteriori comparti edificatori, quali ad esempio quelli indicati con "D ed E" - zone agricole, per i quali andrebbe fatta salva la destinazione urbanistica vigente.*

Pertanto, considerato quanto sopra esposto e il parere già rilasciato da questo Ufficio, di cui al prot. 15483-P del 18.10.2021, la pianificazione territoriale dovrà essere rivista recependo quanto espresso.

Del parere sopra riportato, non è stato possibile tenerne conto nel Rapporto Ambientale, siccome pervenuto dopo la sua stesura conclusiva (31.8.2021, trasmesso al Comune di Torrevicchia T.na con PEC in data 12.9.2021). Esso perciò è risultato inconferente ed improcedibile, come in altri casi simili, ai fini del procedimento che ci occupa.

Tuttavia, come per il DS, è possibile riscontrare passo-passo quanto sopra riportato e la coerenza del medesimo RA e del Piano con quanto considerato e richiesto, per cogliere ugualmente dalle considerazioni espresse eventuali utili contributi al miglioramento dello strumento urbanistico cui afferisce il procedimento di VAS in questione.

Ciò sempre nell'ambito dell'autonomia dell'Amministrazione Comunale espressa nei criteri forniti per la pianificazione del proprio territorio, nel rispetto della normativa di settore.

Circa le considerazioni aggiuntive, si precisa inoltre quanto segue con annotazioni a margine di ognuna di esse o anche di singole parti delle stesse.

- 1) **a** - in merito alla localizzazione dei comparti in prossimità o in adiacenza ai nuclei storicizzati ed alle aree soggette a vincolo archeologico, si sottolinea come condizione determinante per la conservazione delle peculiarità paesaggistiche sia l'adozione di tipologie edilizie congrue con l'edificato storico che per lo più è caratterizzato da edifici singoli con ampie corti esterne a verde; **b** - si ricorda che, nel caso di piani*

particolareggiati di iniziativa pubblica, sottoposti a vincoli paesistico-ambientale, per il combinato disposto degli artt. 16, comma 3, e 28 comma 2, della legge 1150/42, ai fini dell'approvazione della lottizzazione, è necessario acquisire il parere della scrivente Soprintendenza; che, in caso contrario, questo Ufficio potrà esprimersi, nella fase di valutazione delle singole istanze paesaggistiche ad essa riferita, anche in merito ad aspetti urbanistici;

Per quanto riguarda le considerazioni di cui ai punti 1.a e 1.b che precedono e di cui si coglie l'utile contributo formativo dello strumento urbanistico cui si riferisce la VAS si precisa quanto segue:

1.a – TALE CONDIZIONI SARANNO INTEGRATE NELLE N.T.A., AGGIUNGENDO ALLE STESSE L'APPENDICE N.3 – ABACHI CHE PROSPETTERA' UNA GRIGLIA DI "TIPI" (EDILIZI E STRADALI) DA ASSUMERE A RIFERIMENTO DELLE NUOVE PROGETTAZIONI.

1.b - TALE CONDIZIONE SARA' INTEGRATA NELL'ART. 16 DELLE N.T.A. – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

- 2) *riguardo al comparto indicato come "B", riproposto nell'attuale variante ed esistente nel PRG in vigore (zona C2 residenziale di espansione ad intervento indiretto), si fa presente che essendo localizzato in adiacenza al palazzo Ducale Valignani con annesso giardino, questo Ufficio, preposto alla tutela dei beni culturali, si riserverà di porre in essere prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004;*

IL COMPARTO B, PER QUANTO RIPROPOSTO DALLA REVISIONE IN ESAME, È PUR SEMPRE PARTE DI UN PIANO APPROVATO DA TUTTE LE AUTORITA' COMPETENTI E VIGENTE DAL 2007 ED ERA GIA' ADIACENTE AL PALAZZO DUCALE VALIGNANI CON ANNESSO GIARDINO.

SI RITIENE PERCIO' NON DEBBA ESSERE OGGETTO DI NUOVA TUTELA INDIRETTA, SENZA TUTTAVIA VOLER LIMITARE IN ALCUN MODO O CONTRODEDURRE IN QUESTA SEDE L'AUTONOMIA ESPRESSIVA E GESTIONALE DIELLA SOPRINTENDENZA.

LE CONSIDERAZIONI ESPRESSE NON INDUCONO MODIFICAZIONI DEGLI ELABORATI.

- 3) *riguardo agli altri comparti, considerato che i due aspetti da valutare nella pianificazione sono prioritariamente il consumo di suolo e la continuità paesaggistica del territorio, nell'ambito di un'ottica di sostenibilità ambientale che ne preservi le peculiarità e le indirizzi verso una fruizione di corretta valorizzazione, laddove essi non siano previsti nel PRG attuale o abbiano dimensioni diverse, come il comparto indicato con lettera "C", dove la zonizzazione C2 è ben più ampia di quella del P.R.G. vigente a discapito della zona F5 - Verde pubblico attrezzato - si ritiene debba essere mantenuta la precedente destinazione d'uso per le considerazioni già espresse;*

IL COMPARTO C INDICATO NON PRESENTA UNA ZONA C2 PIU' AMPIA, BENSI RIDOTTA (IL PIANO VIGENTE INDIVIDUA DUE ZONE C – C2 E C3 – DI COMPLESSIVI MQ. 38.000 CA.; MENTRE LA REVISIONE IN ESAME INDIVIDUA UNA SOLA ZONA C2 DI MQ 29.500 CA.) E QUINDI NON A DISCAPITO DELLE ZONE F (F5 ED F6, QUALI STANDARDS DI QUALITA') CHE INFATTI RISULTANO AVERE SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE MAGGIORE: DA MQ. 18.000 CA. A MQ. 24.000. CFR. ALLEGATI D RISPETTIVAMENTE DEL PIANO VIGENTE E DELLA REVISIONE ADOTTATA.

che, pertanto, quest'ufficio ritiene in linea generale di non promuovere l'individuazione di ulteriori comparti edificatori, quali ad esempio quelli indicati con "D ed E"- zone agricole, per i quali andrebbe fatta salva la destinazione urbanistica vigente.

LA REVISIONE IN ESAME HA EFFETTIVAMENTE INDIVIDUATO I DUE NUOVI COMPARTI D (PERALTRO FORTEMENTE RIDIMENSIONATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE) ED E AL SOLO FINE DI "PIANIFICARE" L'INSEDIAMENTO LINEARE E L'URBANIZZATO DI VIA TORRE, MA HA CONTESTUALMENTE ELIMINATO DIVERSE ZONE C ED HA RIDIMENSIONATO GLOBALMENTE LA LRO SUPERFICIE TERRITORIALE.

ESSE, INFATTI, HANNO SUPERFICIE TERRITORIALE COMPLESSIVAMENTE INFERIORE DI CIRCA 40.000 MQ RISPETTO ALLE PRECEDENTI.

Pertanto, considerato quanto sopra esposto ed il generale contenimento effettivo del consumo di suolo (cfr. Dimensionamento del Piano e degli Standards), si ritiene di non dover rivedere la pianificazione territoriale dovrà essere rivista recependo quanto espresso.

CONCLUSIONI:

Come risulta da quanto sopra esposto in ordine o controdeduzione ad ogni considerazione utilmente proposta, la Soprintendenza ha fornito alcune indicazioni ritenute utili al miglioramento dello strumento urbanistico cui ci si riferisce.

È quindi possibile accogliere quelle ritenute utili e trarre le seguenti conclusioni.

- a) Si propone di confermare l'accoglimento della richiesta della Soprintendenza di emendare le disposizioni dell'art. 54 - Disciplina per il recupero delle "Case di terra" sull'esempio dei Comuni di Roccamontepiano e Casalıncontrada, come proposto in sede di Conferenza dei Servizi.

L'eventuale accoglimento dell'osservazione comporterà la riformulazione dell'art. 54 delle NTA come segue:

art 54. Disciplina per il recupero delle "Case di terra"

Il P.R.G. individua, nella TAV. 09 - "Vincoli operanti sul territorio", le case di terra cruda presenti sul proprio territorio quali beni culturali primari rispettando quanto indicato nella L.R. n°17/97 "Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle capanne a tholos e silos e delle case di terra cruda", in particolare in riferimento all'art. 1, secondo comma.

La normativa di riferimento per i manufatti in terra cruda è quella relativa alle zone omogenee in cui ricadono; laddove essa sia in contrasto con le prescrizioni del presente articolo, queste ultime hanno prevalenza sulle indicazioni della zona omogenea.

La destinazione d'uso delle "case di terra", indipendentemente dalle norme di Piano, è sempre da considerarsi: residenziale, turistico-ricettiva, culturale, agricola, artigianale e commerciale.

Gli interventi di recupero dovranno essere condotti secondo le metodologie e le tecniche di lavorazione indicate nel manuale delle buone pratiche per il recupero ricompreso nello studio sulle case di terra depositato presso il Centro di Documentazione di Casalıncontrada.

È fatto divieto, inoltre, di demolire tutti i fabbricati individuati sulle tavole del P.R.E. e/o eventualmente esistenti ma non individuati. Per quelli collabenti o che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità occorre verificare prioritariamente la loro messa in sicurezza e la possibilità del loro recupero mediante interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, secondo le specifiche indicazioni che seguono.

Sempre ai fini del loro recupero e della loro conservazione, quali esempi di tecniche e metodiche costruttive con l'uso della terra cruda per la formazione dei "massoni" e dei "mattoni", agli edifici in terra cruda si applicano tutte le disposizioni che regolano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelle premianti in vigore; segnatamente le disposizioni dell'art. 3 del DPR 380/2001, nel testo in vigore modificato con Legge 120/2020, e quelle della L.R. 49/2012. I materiali da impiegarsi saranno: terra, mattoni cotti, pietra, legno, intonaci in terra o calce e copertura in coppi.

Sono perciò espressamente consentiti (indicativamente, ma non esaustivamente):

- 1) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;*
- 2) gli interventi di restauro e di risanamento igienico-edilizio;*
- 3) gli interventi di ristrutturazione, come ridefiniti dall'art. 3 del DPR 380/2001 citato, ivi comprendendo anche il trasferimento dei volumi originari da sottoporre a ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, nelle zone E4 - Agricole periurbane;*
- 4) gli interventi di ampliamento.*

Gli edifici esistenti eventualmente interessati dagli interventi di cui al comma precedente potranno conservare il distacco attuale dalle strade.

In ogni tipo di intervento dovranno essere rispettate le norme per il miglioramento del comportamento termico e sismico dell'edificio.

Gli interventi e manufatti riportati nell'apposito elenco (INTERVENTI E MANUFATTI NON ASSOGGETTABILI ALLA NORMATIVA SISMICA DI CUI ALLA L. 64/1974 E S.M.I - Tabella B, sez. B2: "INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI - 1. Interventi su strutture speciali a valenza storico culturale tipiche abruzzesi: trabocchi, tholos e case in terra; ...omissis) non sono soggetti alle procedure di cui alla L.R. 28/2011 e Regolamenti attuativi, qualora, a parere del progettista, non costituiscono rischio per la pubblica incolumità.

Sono altresì soggette al deposito ai sensi della legge 1086/1971 a meno che, a parere del progettista, non

assolvano a funzioni di limitata importanza ai fini statici.

Nei casi di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, anche con trasferimento dei volumi originari, è consentita la sostituzione della struttura portante esistente, purché le pareti perimetrali vengano realizzate con materiali tecnologicamente analoghi a quelli originari e con tecniche proprie delle murature in mattoni (o anche "massoni") di terra cruda, fatti a mano o a macchina.

Nell'ottica del recupero e della valorizzazione di tali manufatti i materiali da impiegarsi saranno: terra, mattoni in terra cruda o cotti, pietra, legno, intonaci in terra o calce e copertura in coppi.

Qualora l'edificio abbia subito nel tempo manomissioni e cambiamenti per i quali non sia possibile, in alcun modo, risalire all'impianto originario ed evidenziarlo, è data possibilità ai proprietari, nel presentare il progetto di ristrutturazione, di utilizzare il bene, con riferimento a norme precise, sia per la ristrutturazione senza demolizione, sia per i necessari adeguamenti dei servizi igienici e per il ripristino delle murature in terra cruda. Nei casi in cui il recupero di parti del fabbricato non fosse possibile, si potrà intervenire con demolizioni parziali e ricostruzioni previste dalle vigenti normative con l'uso di materiali compatibili. Inoltre, nel caso in cui sia possibile alcun intervento di recupero ed i proprietari chiedano il consenso all'abbattimento, questo potrà essere concesso e l'eventuale nuova costruzione ricadrà nelle norme del Regolamento Edilizio e del P.R.G. in merito alla destinazione urbanistica ed agli indici di fabbricabilità definiti per la zona interessata.

Le cubature e le superfici degli edifici, individuati dal censimento provinciale, al fine di incentivarne il recupero, non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di piano, in ossequio del disposto di cui alla lettera r) dell'art. 9 della L.R. n°18/83, nel testo in vigore.

Qualora si presenti il caso di costruzioni non individuate dal censimento, si procederà alla compilazione di una scheda anagrafica da parte di un professionista incaricato dal richiedente e sarà sottoposto all'esame del settore tecnico comunale.

Per le nuove costruzioni o gli ampliamenti di costruzioni esistenti che ricadono nelle aree di pertinenza delle case di terra cruda censite, dovrà essere valutato l'impatto ambientale che tali costruzioni potrebbero arrecare sia alle case che al loro contesto.

- b) Tutte le considerazioni sopra riportate, confermano sostanzialmente la struttura, la completezza e la qualità della documentazione di VAS sulla Revisione del PRG di Torrevecchia Teatina;

Si propone di confermare l'accoglimento della richiesta della Soprintendenza e di emendare le disposizioni dell'art. 10, lett. C - Vincolo Archeologico, come proposto in sede di Conferenza dei Servizi.

L'eventuale accoglimento dell'osservazione comporterà la riformulazione dell'art. 10, lett. C – Vincolo Archeologico delle NTA come segue:

art 10 – lettera C – Vincolo Archeologico

Il Piano individua nella cartina allegata (tav. A.4.2), in rosso segnalando anche con riferimenti numerici, le aree da supervisionare con particolare attenzione:

- Palazzo Ducale (sito 1): in piazza S. Rocco - via Roma l'edificio è costruito su una struttura precedente detta "Santuario italico". Dall'ampliamento della cappella del palazzo sono noti rinvenimenti di numerosi bronzetti preromani.

- Via Torremontanara (siti 2-3-4): aree in cui in passato sono stati effettuati rinvenimenti di materiali pertinenti a sepolture italiche arcaiche ed ellenistiche (VI e III sec. a.C.), tra cui un bronzetto di Ercole; recentemente a breve distanza (via Chieti) è stato rinvenuto in giacitura secondaria un cippo romano, riutilizzato come miliario per via Torremontanara. In particolare, un'area sensibile è quella nei pressi della chiesa di S. Pasquale Baylon (sito 4), da cui sono segnalati diversi oggetti di età preromana tra il 1933 e il 1950.

Nei siti indicati e per le aree di rispetto perimetrate nella citata cartografia, sottoposti a tutela in base al D.Lgs. n°42/2004, nel testo in vigore, tutti gli interventi - anche privati - che contemplino scavi e operazioni a livello di terreno di qualsivoglia genere dovranno essere sottoposti, ai sensi degli articoli 21 e 22 del D. Lgs. sopra richiamato, all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo che potrà:

- valutare la fattibilità delle opere;*
- richiedere saggi archeologici preliminari (art. 28 del medesimo D. Lgs. 42/2004);*

- *richiedere l'assistenza in corso di scavo da parte di personale qualificato;*
 - *dettare eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela dei resti archeologici esistenti.*
- c) Il Piano ed il RA risultano aderenti alle indicazioni in merito alla tutela archeologica. Gli elaborati di Piano, tav. A4.2 – Vincoli e limitazioni e le corrispondenti N.T.A., sono stati compiutamente adeguati.
- g) per quanto riguarda le considerazioni di cui al punto 1.a che precede si precisa che tale condizioni saranno integrate nelle N.T.A., aggiungendo alle stesse l'Appendice n.3 – Abachi, che prospetterà una griglia di “tipi” (edilizi e stradali) da assumere a riferimento delle nuove progettazioni.
- h) Per quanto riguarda le considerazioni di cui al punto 1.b che precede si precisa che tale condizione sarà integrata nell'art. 16 delle N.T.A. – Modalità di attuazione del piano;
- i) Per quanto riguarda la conservazione della precedente destinazione del Comparto C, si ritiene di non poter accogliere il suggerimento proposto siccome fondato su dati risultati erranei e su presupposti che non hanno tenuto in debita considerazione la “struttura” del Piano e la nuova configurazione di altri comparti aventi medesimo ruolo territoriale. **NON GENERA MODIFICHE DEGLI ELABORATI DI PIANO.**
- j) Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi Comparti D ed E, si ritiene di non poter accogliere il suggerimento proposto per la loro sostanziale eliminazione, sia perché non ha tenuto conto dell'Allegato D - Relazione Standards e Vincoli (Dimensionamento del Piano – cfr. dati riportati a margine della considerazione), sia perché fondato su presupposti che non hanno tenuto in debita considerazione la “struttura” del Piano e la nuova configurazione del territorio agricolo orientata essenzialmente alla riduzione del consumo di suolo, come dimostrato peraltro nel richiamato Dimensionamento. **NON GENERA MODIFICHE DEGLI ELABORATI DI PIANO.**

D - PARERE ANAS - nota n. ____ del 12.2.2021

Parere favorevole ai soli fini viabili al P.R.G. in oggetto, purché non in contrasto con le vigenti norme di legge.
Omissis

..., il parere favorevole espresso è subordinato al rispetto delle prescrizioni stabilite dai seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modifiche ed integrazioni):

Art. 16 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati,

Art. 17 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati,

Art. 18 – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Art. 22 – Accessi e diramazioni,

e dai seguenti articoli del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni):

Art. 26 – Fasce di rispetto fuori dai centri abitati,

Art. 27 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati,

Art. 28 – Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

Art. 45 – Accessi alle strade extraurbane

Art. 46 – Accessi nelle strade urbane

Si prende atto del sostanziale, quanto formale, parere favorevole espresso e della subordinazione dello stesso al rispetto delle prescrizioni delle leggi richiamate, già presenti peraltro nelle NTA.

Si allegano:

1. Verbale della Conferenza dei Servizi del 12.2.2021, completo dei pareri acquisiti;
2. Parere della Soprintendenza con allegati 1 e 2 del 17.2.2021;
3. Pareri della Soprintendenza espressi fuori termine sulla VAS, ma con riferimenti espliciti al Piano

IL TECNICO

Arch. Antonino Di Federico





COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di Chieti

c.a.p. 66010 - Piazza San Rocco n. 4 - tel. 0871/360137-362790 - fax 0871/361331 - P.I. 00274440692
e-mail: info@comunetorrevecchiateatina.it - pec: info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

**Oggetto: VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI IN DATA 12.02.2021 – ORE 11:30
PER ESAME REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE.**

Vista la Revisione del Piano Regolatore Generale vigente, redatta dal tecnico incaricato, Arch. Antonino DI FEDERICO, con il supporto specifico del Dott. Geol. Paolo DI MARCANTONIO, depositata, nella sua versione definitiva ed integrale, al protocollo comunale n. 5165 in data 11.06.2020, adottata con Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 in data 11.09.2020;

Vista la nota di indizione della Conferenza dei Servizi per l'esame della Revisione del P.R.G., prot. n. 806 in data 25.01.2021, con la quale sono stati convocati alla riunione, da svolgersi in modalità "videoconferenza" attraverso l'applicativo *Cisco Webex*, i seguenti Enti:

ARTA ABRUZZO

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

ASL CHIETI

info@pec.asl2abruzzo.it
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

ATO 3 CHIETI

atochietino@pec.atoabruzzo.it

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
SETTORE SUB-DISTRETTUALE PER LA REGIONE ABRUZZO**

protocolloabruzzo@pec.autoritadistrettoac.it
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

PROVINCIA DI CHIETI

**SETTORE N. 2 - VIABILITÀ-EDILIZIA SCOLASTICA-URBANISTICA-PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE-AMBIENTE**

Servizio Progettazione e costruzione strade
Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale
protocollo@pec.provincia.chieti.it

REGIONE ABRUZZO

DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

DPC017 - Servizio Demanio Idrico e Fluviale
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpc017@pec.regione.abruzzo.it
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

DPD026 - Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo sud
dpd@pec.regione.abruzzo.it
dpd026@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

DPE013 - Servizio difesa del suolo
DPE017 - Servizio Genio Civile Chieti
DPE018 - Servizio infrastrutture
dpe@pec.regione.abruzzo.it
dpe013@pec.regione.abruzzo.it

dpe017@pec.regione.abruzzo.it dpe018@pec.regione.abruzzo.it
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO Area II – Patrimonio archeologico Area III – Patrimonio storico artistico Area IV – Patrimonio architettonico Area VI – Patrimonio paesaggistico mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
COMUNE DI CHIETI protocollo@pec.comune.chieti.it
COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO comunesgt@pec.it
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
COMUNE DI RIPA TEATINA comune.ripateatina.ch@pec.it
ANAS S.p.A. anas@postacert.stradeanas.it anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it
ACA S.p.A. aca.pescara@pec.it

Visto che, a seguito della comunicazione dell'ATO 3 CHIETI del 23.01.2021, acquisita al protocollo comunale n. 816 in data 26.01.2021, è stato convocato, in sostituzione, il seguente Ente (nota prot. n. 816 del 26.01.2021):

ERSI – ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO protocollo@pec.ersi-abruzzo.it
--

Visto che, con nota prot. n. 819 del 26.01.2021, sono stati invitati alla riunione i professionisti incaricati della Revisione del Piano, Arch. Antonino DI FEDERICO e Geol. Paolo DI MARCANTONIO;

Visto che, a seguito della nota della PROVINCIA DI CHIETI – SETTORE N. 2 prot. n. 000182 del 04.02.2021, con nota comunale prot. n. 1303 del 06.02.2021 sono state fornite precisazioni a tutti gli Enti coinvolti;

Visto che la Conferenza dei Servizi è stata convenientemente pubblicizzata mediante pubblicazione di copia della nota di indizione all'Albo Pretorio *on line* (pubblicazione n. 35 del 25.01.2021);

l'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di febbraio (**12.02.2021**), alle **ore 11:00**, risultano presenti alla riunione, in modalità "videoconferenza" attraverso l'applicativo *Cisco Webex*, i seguenti soggetti:

Ente o Amministrazione invitata	Nome e Cognome
COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA	Ing. Amanda GIACCHETTI – Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e LL.PP. Arch. Antonino DI FEDERICO – Progettista Geol. Paolo DI MARCANTONIO – Progettista Arch. Federica BIASE – tecnico Ufficio Urbanistica
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO	Arch. Roberto ORSATTI
ANAS S.p.A.	Ing. Silena ORLANDO Arch. Enzo DI VITTORIO

Le funzioni di Presidente sono svolte dall'Ing. Amanda GIACCHETTI; le funzioni di segretario verbalizzante dall'Arch. Federica BIASE.

Il Presidente elenca e riassume i pareri pervenuti:

Ente o Amministrazione invitata	Estremi protocollo comunale	Parere	All.
PROVINCIA DI CHIETI SETTORE N. 2	Prot. n. 1239 del 04.02.2021	<u>Richiesta integrazione documentale</u> propedeutica alla formulazione del parere.	All. 1

REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	Prot. n. 1383 del 09.02.2021	Parere di <u>non competenza</u> .	AII. 2
REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURA E TRASPORTI Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017	Prot. n. 1484 dell'11.02.2021	Parere <u>favorevole con prescrizioni</u> (conferma parere ex art. 89 D.P.R. n. 380/2001).	AII. 3
REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale – DPC017	Prot. n. 1493 dell'11.02.2021	Parere di <u>non competenza</u> .	AII. 4
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE SETTORE SUB- DISTRETTUALE PER LA REGIONE ABRUZZO	Prot. n. 1335 del 08.02.2021 e n. 1494 dell'11.02.2021	Parere <u>favorevole</u> «a condizione che le scelte urbanistico-edilizie che verranno assunte dal Comune in sede di Revisione del PRG siano coerenti anche nel tempo con le disposizioni normative ...»	AII. 5
ASL N. 02 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica	Prot. n. 1495 dell'11.02.2021	Parere <u>favorevole con prescrizioni</u> .	AII. 6

L'Arch. DI FEDERICO illustra brevemente ai partecipanti alla riunione gli aspetti principali del Piano.

I rappresentanti di ANAS S.p.A. esprimono il proprio parere favorevole, ai soli fini viabili, purché le scelte di Piano non siano in contrasto con le norme del vigente Codice della Strada, ritenendo che le valutazioni urbanistiche siano di competenza esclusiva del Comune. Quindi, dichiarano che invieranno una nota scritta e alle ore 11:40 abbandonano la riunione.

Il rappresentante della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO chiede una maggiore tutela delle case di terra e delle architetture rurali in quanto ritiene che il paesaggio non sia sufficientemente tutelato e che molti manufatti siano incongrui rispetto al territorio in cui si trovano. Richiede altresì di porre attenzione alle tombe antiche (vetustà superiore a 70 anni) del Cimitero comunale. Infine evidenzia la necessità di un approfondimento della normativa di Piano per le aree di interesse archeologico e preannuncia la trasmissione di un parere scritto e di una perimetrazione delle zone da tutelare.

L'Arch. DI FEDERICO, per la tutela delle case di terra, propone di integrare le norme del Piano sull'esempio dei Comuni di Roccamontepiano e Casalıncontrada e, in merito alla necessità di tutelare il paesaggio, specifica che le norme di Piano consentiranno di migliorare la qualità edilizia del territorio.

L'Ing. GIACCHETTI afferma che il Comune intende effettuare un'attenta ricognizione delle tombe della porzione di vecchia costruzione del Cimitero, al fine di verificare la presenza di eventuali tombe di pregio storico-architettonico, avvalendosi proprio del supporto della Soprintendenza.

In merito alla tutela archeologica, invece, l'Arch. DI FEDERICO afferma che la perimetrazione delle aree a vincolo non è stata modificata rispetto al vigente Piano Regolatore Generale; l'Ing. GIACCHETTI evidenzia che le aree attualmente perimetrate quale "zona a vincolo archeologico" nella Tav. 09 del P.R.G. sono piuttosto estese, per cui richiede alla Soprintendenza di effettuare verifiche in merito.

L'Arch. DI FEDERICO, relativamente al parere del GENIO CIVILE, favorevole con prescrizioni, chiarisce che tale parere conferma quello formulato ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e che tutte le necessarie e conseguenti modifiche sono state apportate allo strumento urbanistico antecedentemente all'adozione. Aggiunge inoltre che, a seguito dell'attuazione da parte di ACA del "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, la ristrutturazione degli impianti di

trattamento esistenti ed il completamento delle reti fognanti dei Comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina", per il quale lo stesso Genio Civile di Chieti ha espresso parere favorevole in data 18.01.2021 (All. 7), risulteranno superate anche le criticità per l'unico immobile ricadente nel Comune di Torrevecchia Teatina e localizzato, alla sinistra idrografica del fiume Alento, nella fascia del Piano Alluvioni (PSDA).

A seguito delle richieste dell'Arch. ORSATTI, l'Arch. DI FEDERICO chiarisce che, rispetto al Piano Paesistico regionale, il Comune di Torrevecchia Teatina ricade in categoria "D) - TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO" e che il Fiume Alento è perimetrato quale Sito di Interesse Regionale (SIR).

L'Ing. GIACCHETTI riassume infine i contenuti della nota della PROVINCIA DI CHIETI – SETTORE N. 2, con la quale l'Ente provinciale, ai fini della formulazione del parere di competenza, richiede essenzialmente:

- a) la quantificazione aggiornata delle superfici del patrimonio edilizio esistente, attraverso una estrapolazione dei dati catastali desumibili dalle categorie residenziali e previo utilizzo degli opportuni correttivi per decurtare gli spazi accessori;
- b) che tutti i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le conseguenziali verifiche, siano espressi in termini di superficie;
- c) la quantificazione dell'esatta dotazione delle aree a Standard di Piano.

In merito a tali aspetti, l'Arch. DI FEDERICO precisa quanto segue:

- a) la Revisione del P.R.G., relativamente al dimensionamento del Piano, ha assunto come riferimento il precedente e corrispondente elaborato approvato del P.R.G. vigente, al quale sono stati riferiti i dati aggiornati e rilevati con misurazioni cartografiche di precisione (superfici di tutte le zone, superfici edificate, consistenza dell'edificato residenziale in cartografia di base, al quale sono stati applicati i correttivi per la decurtazione delle superfici accessorie – cfr. tabelle delle aree e degli standards);
- b) tutti i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le conseguenziali verifiche, saranno espressi in termini di superficie (Superficie edificabile $Se = V/3,20$ e di Utilizzazione fondiaria Uf);
- c) la Relazione illustrativa, nella parte del Dimensionamento del Piano, riporta già la quantificazione esatta della dotazione delle aree a Standard che risultano, per scelta pianificatoria qualificante dal punto di vista ambientale, di gran lunga superiori ai minimi di legge;

e, infine, dichiara che apporterà agli elaborati di Piano i conseguenti idonei adeguamenti grafico-normativi.

L'Ing. GIACCHETTI evidenzia che la PROVINCIA DI CHIETI, nella citata nota, richiede inoltre la trasmissione di ampia documentazione, quale: l'attestazione ad opera del Segretario comunale in merito alla regolarità degli atti procedurali e alla completezza della documentazione progettuale; copia conforme delle osservazioni pervenute, del registro e della documentazione inerente la fase di pubblicazione, delle delibere di controdeduzione, eccetera. A tal proposito chiarisce che l'art. 10 della L.R. n. 18/1983 è stato recentemente modificato dall'art. 2 della L.R. 13 ottobre 2020, n. 29 (approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 34/2 del 29 settembre 2020, pubblicata nel BURA 16 ottobre 2020, n. 160 Speciale ed entrata in vigore il 17 ottobre 2020), e che il ruolo della Provincia nell'iter di adozione del Piano è stato modificato rispetto al passato. Infatti, in base al comma 6 dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983, nel testo in vigore, *"La Provincia si esprime in merito alla conformità del Piano regolatore generale con la pianificazione territoriale provinciale all'interno della Conferenza dei Servizi di cui al comma 4."*

Alle ore 12:02 perviene, a mezzo posta elettronica ordinaria, il parere favorevole di ANAS (All. 8).

Al termine della riunione, il rappresentante della SOPRINTENDENZA conferma il proprio parere favorevole, alle condizioni che saranno formulate con specifica nota scritta.

Il Presidente alle ore 12:08 conclude la seduta.

Il Presidente

Ing. Amanda GIACCHETTI

Il segretario verbalizzante

Arch. Federica BIASE

I partecipanti
(vedasi mail allegate)



PROVINCIA
DI CHIETI

Pratica URB_VAR_Torrevecchia

Trasmissione via PEC / Email

info@pec.comunetorrevecchiateatina.it;
ing@comunetorrevecchiateatina.it

Al **Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Torrevecchia Teatina**
c.a. Ing. Amanda Giacchetti

OGGETTO: Comune di Torrevecchia Teatina (CH). Indizione della Conferenza di Servizi per esame revisione del Piano Regolatore Generale vigente. Richiesta integrazioni documentali.

Con riferimento a Vs. nota prot. Prot. n° 806 del 25.01.2021 (assunta al Protocollo dell'Ente con prot. 1246 del 26.01.2021), di convocazione della Conferenza dei Servizi per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della Variante al P.R.G. di cui all'oggetto, si rappresenta che, al fine di poter effettuare, celermente, l'esame istruttorio di completezza degli atti tecnico-amministrativi e di verifica di coerenza rispetto agli indirizzi generali di cui al vigente P.T.C.P., occorre integrare la documentazione trasmessa con:

- Attestazione a firma del RUP/Progettista in merito all'accertamento di non contrasto della Variante di cui all'oggetto con gli indirizzi generali del vigente P.T.C.P. della Provincia di Chieti (v. art. 43, comma 5 della L.R. 11/1999, così come integrata e modificata dalla L.R. 26/2000 e relativa direttiva applicativa). Si fa presente che nel deliberato d'adozione non appare richiamato detto atto. Inoltre si rileva che occorre integrare la relazione prodotta con approfondimenti circa le motivazioni strategiche poste alla base delle predetta variante (*puntuali analisi sulle dinamiche insediative, economiche e sociali, con particolare riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente*) ed con una compiuta e circostanziata verifica sugli effetti, anche cumulativi, delle stratificazioni provvedimenti in materia di urbanistica (*relazioni con pregressi atti di pianificazione, varianti puntuali e specifiche, art. 5 del D.P.R. 447/1998 oggi art. 8 del D.P.R. 160/2010, ecc.*).

L'apparato analitico andrà inoltre supportato da una circostanziata ricostruzione del Bilancio urbanistico complessivo, verificando puntualmente i livelli d'attuazione delle pregresse scelte urbanistiche. e definendo puntualmente gli indicatori di verifica, con particolare riferimento agli aspetti connessi al consumo di suolo, che andranno parametrati, definiti e monitorati con cadenza almeno semestrale.

Inoltre per quanto rilevabile dalla documentazione trasmessa la quantificazione del patrimonio edilizio esistente appare effettuata tramite una stima sommaria delle superfici d'ingombro dei fabbricati catastali esistenti, con l'utilizzo di un algoritmo di calcolo che compie una approssimazione, non documentata in relazione, sia con riferimento al mancante dato tridimensionale (altezza del fabbricato) che alla destinazione d'uso dei manufatti.

A giudizio dell'ufficio e con riferimento a quanto disposto dal co. 4, art. 56 delle NTA del PTCP appare dunque più opportuno procedere ad una quantificazione aggiornata delle superfici del patrimonio edilizio esistente, attraverso una estrapolazione dei dati catastali desumibili dalle categorie residenziali (v. da A1 ad A8). e previo utilizzo degli opportuni correttivi per decurtare gli spazi accessori.

Si fa presente che, come disposto dal co. 7, art. 57 delle NTA del PTCP tutti i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le conseguenziali verifiche, andranno espressi in termini di superficie (UF e UT).

Conseguentemente, occorrerà procedere alla quantificazione dell'esatta dotazione delle aree a Standard di Piano (*parametri convenzionali 18 mq/abitante insediato o previsto, 30 mq superficie edificabile/abitante*) parametrando gli abitanti insediati e insediabili con il patrimonio edilizio complessivo e suddividendo lo standard di piano sia rispetto all'effettiva

disponibilità delle aree (pubbliche/private da espropriare) che ai livelli d'attuazione (standard esistente e di progetto) al fine di assicurare una compatibilità generale di carattere economico-finanziario da parte dell'Ente.

- Attestazione ad opera del Segretario comunale in merito alla regolarità degli atti procedurali e completezza della documentazione progettuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 7 della L.R. 18/83 nel testo in vigore.

A tal fine si suggerisce di verificare che tutta la documentazione condivisa al link <https://www.dropbox.com/sh/85ph6418i7uuqf9/AACHqv5lXNtzzlR4Sp9Ffc0Za?dl=0> sia pienamente rispondente a quella approvata con delibera del commissario ad acta n° 1 del 11.09.2020. Si evidenzia infatti che da una prima sommaria verifica non risulta condiviso l'elaborato E1 – relazione geologica (integrazione) e non è possibile comprendere se la cartografia adottata sia stata riallineata al parere formulato dal Genio Civile prot. 90740 del 01/04/2020 che prevede lo stralcio di alcune aree (v parere sfavorevolmente ed approfondimenti su orli di scarpata).

- Copia dei provvedimenti motivati relativi all'espletamento delle procedure di cui agli artt. 12 del D.Lgs. 152/2006 nel testo in vigore e, qualora ricorra la casistica, atto d'adozione del Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 della richiamata norma. Va infatti chiarito che la procedura Vas risulta strettamente interconnessa al procedimento di formazione del PRG, per cui sussiste un evidente parallelismo tra gli iter procedurali ed approvativi ed una naturale interdipendenza funzionale (v.co. 3 art. 11 e co. 4 art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e smi).
- Copia conforme delle osservazioni pervenute, registro e documentazione inerente la fase di pubblicazione, nonché delle delibere di controdeduzione delle osservazioni, restituzione grafica puntuale delle osservazioni sul P.R.G.. Qualora non siano pervenute osservazioni occorrerà allegare l'attestazione del segretario comunale in merito.
- Copia della Variante al P.R.G. riadeguata in relazione all'eventuale accoglimento delle osservazioni ed ai pareri formulati dagli enti terzi all'interno del procedimento di variante al P.R.G. (esiti conferenza di servizi).
- Tavola della perimetrazione dei centri abitati, redatta in coerenza con il disposto di cui alle vigenti leggi in materia ed in particolare con la Circolare del Ministero dei LL. PP., n.6709/97 del 29.12.1997, *"Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. (D.P.R. n.610/1996)"*.

Infine, con riferimento alla partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta per venerdì 12.02.2021 alle ore 11.30, si rappresenta che, in considerazione della drastica riduzione di personale in capo al Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e organizzazione rete scolastica e di pregressi impegni non si potrà prendere parte all'incontro, significando fin d'ora che il Servizio si esprimerà, una volta integrato, entro il termine finale di emanazione del pronunciamento di competenza, che in considerazione della natura di tale atto complesso e delle verifiche finalizzate alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale è commisurabile in giorni 90, ai sensi del co. 2, lettera c) dell'art. 14 bis della L.241/1990 nel testo in vigore.

Quanto sopra richiesto, da intendersi propedeutico al pronunciamento di questo Settore, deve altresì ritenersi quale apporto collaborativo ai fini del corretto espletamento dell'iter procedurale attivato da codesto Comune in ordine alla Variante al PRG di cui trattasi. In attesa della completa integrazione della documentazione richiesta i termini per il pronunciamento di competenza si intendono sospesi, restando a disposizione per ogni utile confronto e chiarimento.

Cordialmente.

Il Dirigente del Settore 2

Ing. Nicola Pasquini

Firmato digitalmente da:

PASQUINI NICOLA

Firmato il 03/02/2021 14:56

Seriale Certificato:
56284904583562992283605279983097788272

Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3





GIUNTA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA ☐ tel. 0862/3631-fax 0862/363486 ☐

Sito Web: www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/

E-mail del Servizio: dpc032@pec.regione.abruzzo.it

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO

UFFICIO

BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

Prot.L'Aquila li

**COMUNE DI
TORREVECCHIA TEATINA (CH)**
(info@pec.comunetorrevecchiateatina.it)

OGGETTO: "Indizione e convocazione conferenza di servizi per esame Revisione del Piano Regolatore Generale vigente"
Comunicazioni

In riferimento alla nota prot. n.806del 25/01/2021 di pari oggetto, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si comunica che ai fini dell' eventuale coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, occorre far riferimento alla procedura di cui all' art. 2 della L.R. 26/2014 così come modificata dall' art. 1 della L.R. 40/2014, che prevede in ogni caso la partecipazione alla Conferenza dei Servizi degli Organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mentre dispone il successivo coinvolgimento di questo Servizio solo nel caso di proposta di variante al P.R.P.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell' Ufficio

Ing. Eligio Di Marzio

La Dirigente
Dr.ssa Iris Flacco



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017
UFFICIO TECNICO

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 075577 - 075527
C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva
Urbanistica e LL.PP.

Ing. Amanda Giacchetti

P.zza S. Rocco, n.4

66010 Torrevecchia Teatina (CH)

Pec: info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

(Rif. prot. n° 670 del 21.01.2020,
Prot. n° 806 del 25.01.2021)

Oggetto: Comune di Torrevecchia Teatina (CH). Indizione della Conferenza di Servizi per esame Revisione del Piano Regolatore Generale vigente.

Conferenza di Servizi convocata ai sensi art. 14, c. 2, della L. 241/1990 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima.

Conferma Parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001.

VISTO l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;

VISTI il D.M. LL.PP. 11.03.1988, il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e le Circolari Ministeriali per l'applicazione delle NTC;

VISTI i vigenti Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I. – “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con Deliberazioni del 29.01.2008 (per i Bacini di interesse Regionali) e del 27.05.2008 (per il Bacino del Sangro), ed il Piano Stralcio Difesa Alluvioni – P.S.D.A., approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con Deliberazioni del 29.01.2008 (per i Bacini di interesse Regionali) e del 29.04.2008 (per il Bacino del Sangro);

VISTI gli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” (ICMS), approvati nella Conferenza delle Regioni e Province autonome nel Novembre del 2008;

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo ha recepito tali Indirizzi e Criteri ICMS con la Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 20.05.2011;

VISTA la L.R. n. 28/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art.19 che prevede che *“In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l'adozione delle varianti parziali sono ammesse previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001;*

PRESO ATTO che l'anzidetto Studio di microzonazione sismica deve redigersi in linea con i suindicati indirizzi statali e regionali in materia;

TENUTO CONTO del Parere del Tavolo Tecnico di monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica (TTMZS) della seduta del 11.04.2013, allegato alla nota prot. RA/99369 del 15.04.2013 del Servizio Prevenzione e Previsione dei Rischi della Giunta Regionale d'Abruzzo, con il quale si propongono suggerimenti utili per le aree a comportamento sismico omogeneo individuate negli studi di MZS;

VISTA la Deliberazione di G. R. n° 108 del 22.02.2018 avente ad oggetto: *“Ex Legge 64 del 2 febbraio 1974, art. 13. Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del giugno 2001, art. 89. Approvazione linee guida per gli strumenti urbanistici ai fini del rilascio del parere di compatibilità geomorfologica.”*, con la quale si approva l'”**Allegato A:** linee guida per l'elaborazione di indagini e studi da eseguire a corredo degli strumenti urbanistici ai fini del rilascio del parere di compatibilità geomorfologica (ex L. 64/74 art. 13 – DPR 380/2001 art. 89)”;

VISTA la nota del Comune di Torrevecchia Teatina prot. n° 0000670 del 21.01.2020, di richiesta di Parere di competenza relativamente alla: *“Revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Torrevecchia Teatina (CH) – PRG”*, acquisita al protocollo dello scrivente Servizio con n. RA/0017120/20 il 21.01.2020, in allegato alla quale è stata trasmessa copia digitale e cartacea degli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Antonino Di Federico e della Relazione Geologica redatta dal Dott. Geol. Paolo Di Marcantonio;

CONSIDERATO che in data 01.04.2020 con Prot. n° RA/0090740/20, questo Servizio del Genio Civile Regionale, ha trasmesso il proprio Parere di Competenza, espresso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, favorevole con prescrizioni, riguardante l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che i professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale, hanno recepito le prescrizioni indicate nel nostro Parere adeguando gli elaborati interessati, depositati, nella versione definitiva ed integrale, al prot. n. 5165 in data 11.06.2020 del Comune di Torrevecchia Teatina;

VISTA la nota del Comune di Torrevecchia Teatina Prot. n° 806 del 25.01.2021, acquisita al nostro protocollo con n° RA/0025841/21 il 26.01.2021, di *“Indizione della Conferenza di Servizi per esame Revisione del Piano Regolatore Generale vigente”*;

VISTI gli elaborati allegati all'”esame della Revisione del PRG vigente”, redatta dal Tecnico incaricato, Arch. Antonino Di Federico, con il supporto specifico del Dott. Geol. Paolo Di Marcantonio, depositata, nella sua versione definitiva ed integrale in data 11.06.2020, ed adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 in data 11.09.2020;

VISTA la Relazione Geologica, redatta nel mese di Marzo 2020 dal Dott. Geol. Paolo Di Marcantonio ed allegata alla versione definitiva dell'esame della Revisione al PRG, nella quale non si riscontrano difformità rispetto alla precedente Relazione Geologica già oggetto di istruttoria per il Parere di Competenza rilasciato in data 01.04.2020, da questo ufficio del Genio Civile Regionale;

CONSIDERATO che l'esame della Revisione del Piano Regolatore Generale, quindi, non comporta modifiche geomorfologiche;

TENUTO CONTO, infine, che dalla sopra indicata documentazione tecnica di carattere geologico e di microzonazione sismica si evince, in sostanza, che non vi sono impedimenti dal punto di vista geologico, geomorfologico e sismico all'esame Revisione del P.R.G. vigente in oggetto, prestando comunque attenzione alle prescrizioni già indicate nel nostro Parere espresso in data 01.04.2020;

CONSIDERATO che la nuova documentazione tecnica inerente l'esame Revisione del Piano Regolatore vigente, può considerarsi esaustiva, al fine dell'istruttoria propedeutica al rilascio della conferma del prescritto Parere tecnico di questo Servizio Regionale;

e ferme restando le responsabilità tecniche soggettive in ordine a quanto dichiarato negli stessi elaborati specialistici,

SI CONFERMA

IL PARERE Prot. n° 0090740/20 del 01.04.2020, già espresso, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, anche per l'”Esame Revisione del P.R.G. Vigente del Comune di Torrevicchia Teatina (CH)”, con le prescrizioni in esso contenute che di seguito riportiamo:

1. gli interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello Studio di Microzonazione Sismica quali “Stabili e suscettibili di amplificazione locale”, dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al DM 17.01.2018 e successive circolari applicative;
2. gli eventuali interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello Studio di Microzonazione Sismica quali “Zone di attenzione (e/o comunque suscettibili) di instabilità da versante”:
 - nel caso in cui le instabilità di versante coincidono con aree perimetrate dal richiamato PAI, le possibilità e le compatibilità di intervento, edilizio-urbanistiche, sono quelle previste e consentite unicamente dalla corrispondente Normativa di Attuazione del PAI stesso;
 - nel caso in cui le instabilità di versante non coincidono con le citate aree perimetrate dal PAI, il Parere di compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche dei territori interessati, si debba intendere espresso con esito NON FAVOREVOLE;
3. per gli eventuali interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello studio di microzonazione sismica quali Zone di Attenzione per Instabilità per Liquefazioni, previsti dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” (ICMS), i suddetti Interventi potranno essere attuati solo a seguito di studi geologici/geotecnici di liquefazione, al fine di adottare gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la

pubblica e privata incolumità nelle aree identificate dallo studio di microzonazione sismica di livello 1 quali suscettibili di instabilità per fenomeni di liquefazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 17.01.2018 e successive circolari applicative.

4. in caso di attività edificatoria in aree con presenza di scarpate morfologiche, tenendo conto delle **“Aree nelle quali è necessario verificare la definizione esatta delle fasce di rispetto”**, di massima estensione, determinate dal Dott. Geol. P. Di Marcantonio, l’Amministrazione Comunale deve, come anche stabilito nelle Norme Tecniche di Attuazione a corredo della Revisione di PRG, richiedere ai vari portatori di interesse la caratterizzazione esatta delle scarpate e l’individuazione delle fasce di rispetto, in occasione delle presentazioni di istanze per il rilascio dei Permessi a Costruire;
5. per le unità abitative dell’area in località Valle Anzuca, ricadenti all’interno del PSDA in Zona P1 – Pericolosità Moderata e desinate nella “Revisione del PRG” a Zona B – Residenziale di Completamento, il presente Parere di Conformità, è da intendersi **NON FAVOREVOLE**;
6. l’efficacia delle previsioni urbanistiche della Variante al PRG dovranno essere subordinate, ovviamente, alla verifica di compatibilità con la normativa di attuazione dei vigenti e richiamati PAI e PSDA;
7. per l’edificazione da realizzare in aree non interessate da situazioni di pericolosità determinate dal sopra citato PAI e PSDA, l’Ufficio Tecnico comunale competente, dovrà comunque verificare che il rilascio dei Permessi a costruire sia subordinato, in ogni caso, ad una progettazione che riporti un esauriente studio di dettaglio dei terreni di sedime e/o di fondazione in conformità delle indicazioni dettate dal D.M. LL.PP. del 11.03.1988, D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e dalla vigente normativa sismica.

L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico competente hanno la responsabilità del controllo e della verifica delle prescrizioni e delle raccomandazioni indicate nel presente Parere.

Si specifica che il presente Parere si esprime nell’ambito delle competenze di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e pertanto si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica delle rideterminazioni delle zonizzazioni e/o previsioni urbanistiche con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, sismiche, i regolamenti locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti interessati.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(Ing. Giovanni Masciarelli)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE – DPC017
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

51983

11/02/2021

L'Aquila, lì 11.02.2021

Al Comune di Torrevicchia Teatina
Pec: info@pec.comunetorrevicchiateatina.it

Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi per esame Revisione del Piano Regolatore Generale vigente.
Riscontro.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 806 del 25/01/2021 ed acquisita con prot. n. 25457/21 del 26/01/2021, premesso che tra i compiti di questo Servizio, specificati nell'allegato A.2 della D.G.R. 147/2020, rientrano:

- il rilascio di concessioni di derivazione idrica delle grandi e piccole derivazioni;
- la gestione, il coordinamento finanziario ed amministrativo del demanio fluviale;
- l'individuazione di canoni per concessioni di derivazione idriche e demanio fluviale;
- le procedure sanzionatorie sugli scarichi ex art. 133 del D. Lgs 152/2006 e sulle derivazioni ex art. 17 del R.D. 1775/1933 e Regolamento Regionale n.3/Reg/2007;
- l'assistenza giuridico - legale al contenzioso sugli scarichi e le acque;

non risultano ascritte allo scrivente competenze in merito alla procedura in oggetto.

In caso di diversa indicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., si chiede di voler esplicitare in maniera puntuale e circoscritta l'oggetto del parere sollecitato a questa Struttura, avendo cura anche di indicare gli elaborati, o relazioni tecniche amministrative, che si intendono sottoporre all'attenzione di questo Servizio.

Con l'occasione in allegato si segnalano le competenze dell'Ufficio Concessioni derivazioni Idriche.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ING. FRANCESCA MOLINARI
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente
(dott. Sergio Iovenitti)

Certificatore: Aruba S.p.A.
Validità: dal 11.04.2019 al 11.04.2022
Firma digitale: n. 613094000274006

 IOVENITTI SERGIO
DIRIGENTE REGIONALE
11.02.2021 14:24:41 UTC

ATTIVITA' DI COMPETENZE SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

specificate nell'allegato A.2 della citata D.G.R. 147/2020

Ufficio Contabile-Finanziario

- a) Gestione delle derivazioni d'acqua, delle concessioni di pertinenze idrauliche e delle autorizzazioni agli attraversamenti del demanio idrico;
- b) Concessioni del Demanio Idrico e Autorizzazioni Idrauliche;
- c) Attività di normativa e Indirizzo di competenza regionale in materia di acque pubbliche e gestione del demanio idrico;
- d) Attività inerente la riscossione dei proventi per la gestione del demanio idrico trasferite ai sensi dell'art.86 del D. L.gs 112/98;
- e) Gestione e contabilizzazione delle entrate regionale;
- f) Attività inerente il recupero coattivo mediante ruolo;

Ufficio Concessioni derivazioni Idriche

- a) Consulenza tecnico e amministrativa al Direttore del Dipartimento, quale Autorità Concedente, in materia di concessioni di Acque Pubbliche ai sensi del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e del Regolamento di cui al DPGR n. 3/Reg. del 13.8.2007 sugli atti di istruttoria connessi alle richieste di utilizzazione delle acque pubbliche relative sia alle grandi derivazioni che alle piccole derivazione (ex competenza delle Province) espletati dai servizi dei Genio Civili Regionali, In qualità di Servizi Procedenti (art.9 co. 3 lett.b) del Regolamento 3/2007);
- b) Predisposizione degli atti apicali connessi con i procedimenti di concessione, di competenza dell'Autorità Concedente;
- c) Predisposizione dei pareri di competenza dell'Autorità Concedente sulla compatibilità della richiesta di concessione in rapporto alla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale ai sensi dell'art. 13 co. 3 lett. b) del Reg. 3/2007;
- d) Rilascio dei pareri di competenza del Servizio sulla richiesta di concessione per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Titolo II, Capo III e per quelle richieste dall'ATO ai sensi dell'art. 13 co. 4 lett. b) del Reg. 3/2007;
- e) Predisposizioni ed emanazioni di circolari, direttive, linee guida di competenza del Servizio e dell'Autorità Concedente, necessarie per una corretta gestione sia delle utilizzazioni delle acque che dei relativi dati;
- f) Coordinamento e collaborazione In materia di acque superficiali e sotterranee con i Servizi Genio Civile Regionali;
- g) Partecipazione alle sedute del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo;
- h) Gestione e aggiornamento del programma informatico ABRUZZO 20 e del "database" formato in ACCESS relativo all'archiviazione delle utilizzazioni di acque pubbliche, mediante l'inserimento dei dati anagrafici, tecnici e finanziari relative a ciascuna delle derivazioni;
- i) Tenuta del catasto regionale delle utenze, di cui all'art. 6 del Reg. 3/2007, formato dai Servizi Procedenti;
- j) Partecipazione alla predisposizione degli atti tecnico - amministrativi relativi ai contenziosi sui procedimenti di concessione presso I Tribunali delle Acque Pubbliche.

Ufficio Procedimenti sanzionatori

- a) stretta competenza del Servizio, ex legge 24.11. 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", cura la gestione delle procedure amministrative finalizzate all'emissione dei provvedimenti sanzionatori relativi alle violazioni di cui alla parte III, titolo III, capo III e capo IV, nonché titolo IV, capo II del D. Lgs 152 del 3 aprile 2006, "Norme In materia ambientale", ivi compresi sia l'eventuale definizione delle istanze di riesame sia l'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Amministrazione;
- b) Per le attività di stretta competenza del Servizio, ex legge 24.11. 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" cura la gestione delle procedure amministrative finalizzate all'emissione dei provvedimenti sanzionatori relativi alle violazioni di cui al R.D. 11.12.1933. n. 1775, "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", ivi comprese sia l'eventuale definizione delle Istanze di riesame sia l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione;

- c) Cura le procedure amministrative finalizzate all'emissione dei ruoli per la riscossione coattiva delle sanzioni irrogate con provvedimenti divenuti esecutivi;
- d) - Collabora con la Dirigenza per lo svolgimento di tutte le attività strettamente inerenti le competenze dell'Ufficio, finalizzate all'adozione di atti e circolari di interesse della materia.

Ufficio Contenzioso sulle acque

- a) Per le attività di stretta competenza del Servizio, ex legge 24.11.1985 n. 689, "Modifiche al sistema penale", cura, in primo grado, i contenziosi derivanti dalle Opposizioni alle ordinanze ingiunzione emesse ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e del R.D. 11.12.1933, n. 1775; cura altresì le istruttorie dei gradi successivi predisponendo le memorie da inoltrare alla competente Avvocatura;
- b) Per le materie di cui al R.D. 11.12.1933. n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". di stretta. competenza del Servizio, cura le istruttorie dei ricorsi giurisdizionali avverso atti e provvedimenti adottati dall'Autorità Concedente e/o dal Servizio nello svolgimento di attività di consulenza tecnico - amministrativa alla stessa Autorità, ai sensi del Decreto n. 3 del 13.8.2007, *"Regolamento inerente la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee"*, ivi compresi i contenziosi scaturiti dalle richieste di canoni;
- c) Collabora con la Dirigenza per lo svolgimento di tutte le attività di consulenza nelle materie di competenza;
- e) Cura le procedure amministrative finalizzate all'emissione del ruolo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze;



All. 5

**Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale**
Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo



Trasmissione a mezzo PEC
riscontro a: prot. n. 806 del 25.01.2021; prot. arr. n. 717/2021 del 25.01.2021

15-lds

Spett.le **Comune di Torrevecchia Teatina (CH)**
pec: info@pec.comunetorrevecchiাতেatina.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi per VAS su Revisione del Piano Regolatore Generale vigente. Convocazione in data 12 febbraio 2021. **Comunicazioni.**

Con riferimento alla nota riscontrata, con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi in oggetto, nella materiale impossibilità a partecipare si esprimono con la presente le valutazioni dell'Autorità.

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di parere si rileva che il tecnico specialista:

- ha adeguatamente annotato la presenza di perimetrazioni delle aree a rischio censite nei Piani Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" (PSDA) e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI), nonché quelle incluse nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) adottato dall'Autorità di Bacino Distrettuale in attuazione della Direttiva 2007/60 CE, in corso di VAS;
- ha utilizzato tali fonti conoscitive nei propri elaborati;
- ha riscontrato difformità nell'estensione di alcuni dissesti tra cartografie PAI e situazione allo stato attuale;
- nei suoi elaborati *-prodromici alla redazione del PRG oggetto di revisione-* ha ritenuto di riportare i perimetri:
 - nella forma più estesa laddove riscontrati più ampi rispetto a quelli censiti nel PAI;
 - comunque conformi ai perimetri PAI anche laddove l'estensione delle aree a rischio fosse stata valutata inferiore alle aree PAI.

Si comunica ad ogni buon fine che le vigenti perimetrazioni dei Piani Stralcio di Bacino "Difesa dalle Alluvioni" (PSDA) e "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (PAI) sono ancora disponibili in formato shape-file agli indirizzi web:

<http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-delle-pericolosita-pai>
<http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-della-pericolosita-psda>
e in libera visualizzazione sul geoportale cartografico della regione Abruzzo:
<http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer>

Non si hanno notizie di eventuali trasposizioni di scarpate ed apposizione delle relative fasce di rispetto attuate dal Comune e non comunicate alla scrivente Autorità.

Sede Centrale AdBDAC: Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA (RM) – Tel. 06/49249.204; Fax 06/49249.300

PEC: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Settore Sub-Distrettuale per la Regione Abruzzo

c/o Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Difesa del Suolo - DPE013 - Ufficio Piani di Bacino - via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila
tel. 0862-364218 – 334-6104319



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo



Si ricorda infine che ai sensi delle Norme di Attuazione dei suddetti Piani gli Enti Locali sono tenuti al pieno rispetto dei graficismi dei Piani medesimi nonché degli indirizzi tecnici e soprattutto del valore prescrittivo recato dalle NA ai fini della tutela della vita umana e dei beni.

Per quanto sopra il parere favorevole è espresso a condizione che le scelte urbanistico-edilizie che verranno assunte dal Comune in sede di Revisione del PRG siano coerenti anche nel tempo con le disposizioni normative sopra richiamate.

Distinti saluti.

La presente nota istruttoria è formulata ai sensi dell'art. 4, c. 1, dell' "Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, c. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio delle funzioni distrettuali nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino Centrale" stipulato il 28.08.2019 tra la Regione Abruzzo e il Segretario Generale dell'Autorità.

Regione Abruzzo
Dipartimento Infrastrutture – Trasporti
Servizio Difesa del Suolo
Il responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Luciano Del Sordo
Resp. Ufficio Piani di Bacino

Il dirigente (ad interim)
Mario Smargiasso
Firmato digitalmente da
Mario Smargiasso
Data e ora della firma: 07/02/2021 18:53:55
*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Fascicolazione: Titolo IX - Strumenti di Valutazione Ambientale/VAS . 17 . 1

Sede Centrale AdBDAC: Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA (RM) – Tel. 06/49249.204; Fax 06/49249.300

PEC: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Settore Sub-Distrettuale per la Regione Abruzzo

c/o Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Difesa del Suolo - DPE013 - Ufficio Piani di Bacino - via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila
tel. 0862-364218 – 334-6104319



**Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale**
Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo



Trasmissione a mezzo PEC

riscontro a: prot. n. 770 del 23.01.2021; prot. arr. n. 717/2021 del 25.01.2021;
prot. n. 806 del 25.01.2021; prot. arr. n. 761/2021 del 26.01.2021

21-lds

Spett.le **Comune di Torrevecchia Teatina**
pec: info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

OGGETTO: Conferenze di Servizi per “verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano Regolatore Generale vigente” e per “esame Revisione del Piano Regolatore Generale vigente”. Convocazione in data 12 febbraio 2021 ore 9,00 e ore 11,30 rispettivamente. **Precisazione.**

Con riferimento alle note riscontrate, nel confermare l'impossibilità a partecipare, si precisa il parere espresso nella nostra precedente nota n. 1206 del 08.02.2021 deve essere inteso per entrambe le Conferenze di Servizi, e precisamente come parere di non assoggettabilità a VAS della Revisione del PRG e parere favorevole alla revisione del PRG alle condizioni espresse nella nostra nota citata.

Distinti saluti.

La presente nota istruttoria è formulata ai sensi dell'art. 4, c. 1, dell' "Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, c. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio delle funzioni distrettuali nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino Centrale" stipulato il 28.08.2019 tra la Regione Abruzzo e il Segretario Generale dell'Autorità.

*Regione Abruzzo
Dipartimento Infrastrutture – Trasporti
Servizio Difesa del Suolo
Il responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Luciano Del Sordo
Resp. Ufficio Piani di Bacino*

Il dirigente (ad interim)
Mario Smargiasso

Firmato digitalmente da
Mario Smargiasso

Data e ora della firma: 11/02/2021 14:01:52
documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
LANCIANO – VASTO – CHIETI
 Via dei Vestini snc – palazzina N
 66100 CHIETI
 C.F. / P.IVA: 02307130696

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
 Prot. n. 181

Ortona, lì 11/02/2021

Al Responsabile dell'Area Tecnica
 Manutentiva Urbanistica e LL.PP.
 del Comune di Torrevicchia Teatina (CH)
info@pec.comunetorrevicchiateatina.it

Oggetto : indizione della Conferenza di Servizi per esame Revisione del Piano Regolatore Generale vigente.

Conferenza di Servizi convocata ai sensi art. 14, c. 2, della L. 241/1990 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima.

PARERE TECNICO SANITARIO

IL DIRIGENTE MEDICO

VISTA la Sua nota di pari oggetto prot. n. 806 del 25/01/2021, con la quale si indiceva una Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 12/02/2021 al fine di acquisire pareri , nulla osta, atti di assenso etc. da parte degli Enti interessati per l'approvazione della Revisione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di codesto Comune;

VISTE le vigenti norme di settore;

ESAMINATA la documentazione tecnica sul sito istituzionale di codesta amministrazione, a firma dell'Arch. Antonino Di Federico;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della Revisione del P.R.G. del Comune di Torrevicchia Teatina (CH) alle seguenti condizioni e prescrizioni di carattere generale :

- 1) la zona di rispetto cimiteriale sia delimitata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 338 del T.U.L.L.SS., R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni. Tale zona di rispetto dovrà avere ampiezza non inferiore a mt. 200,00 e dovrà essere riportata con una specifica campitura sulle tavole di piano; dimensioni inferiori a mt. 200,00 comunque non inferiori a mt. 50,00 potranno avere significatività solo se ottenute attraverso compiuto procedimento di riduzione in deroga nei modi previsti dallo stesso art. 338 sopra richiamato; la relativa documentazione procedimentale dovrà essere allegata allo strumento urbanistico per farne parte integrante.
 Sia esclusa all'interno di tale zona di rispetto qualsiasi altra destinazione urbanistica;

- 2) siano individuate apposite e idonee aree per la realizzazione delle “strutture per il commiato” e delle “case funerarie” in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. n. 41/2012 e s.m.i. in materia di polizia mortuaria;
- 3) sia prevista la destinazione di una adeguata area per accogliere forme di spettacolo popolare quali teatri itineranti, circhi equestri, cineteche mobili, luna park etc. (art. 9 , L. 18/03/1968 N. 337);
- 4) siano individuati e definiti i siti tecnologici dove saranno localizzati o delocalizzati gli impianti fissi di telefonia mobile così come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 45/04 e tenendo conto dei divieti di localizzazione di cui all'art. 12, comma 1 della stessa legge;
- 5) nel caso di accertata presenza nel territorio comunale di “stabilimenti a rischio di incidente rilevante” secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 26/06/2015 n. 105 e s.m.i. , dovrà prodursi un elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” che riporti quanto previsto dall'allegato al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09/05/2001. Nelle vicinanze di detti stabilimenti siano escluse nuove destinazioni urbanistiche per insediamenti che possono aggravare le conseguenze in caso di eventuali incidenti;
- 6) siano individuate e indicate idonee aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti inerti così come previsto dall'art. 23, comma 12, della L.R. n. 45/07 e s.m.i.;
- 7) le aree di insediamento di edifici e attrezzature scolastiche nonché di servizi educativi per la prima infanzia devono in ogni caso soddisfare i requisiti allocativi previsti dalle specifiche norme di settore (D.M. 18/12/1975; L.R. n. 76/2000; DGR 26/06/2001 n. 565);
- 8) si dovrà procedere alla verifica di compatibilità dello strumento urbanistico con le previsioni del piano di classificazione acustica del territorio comunale (L. n. 447/95, art. 2 L.R. n. 23/07, allegato alla D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011); quanto sopra stante altresì il divieto di contatto diretto di aree i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB (A) di livello sonoro equivalente;
- 9) siano individuati , sulle tavole di piano, i corridoi di localizzazione delle linee elettriche e degli impianti con tensione non superiore a 150 KV facendo riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ; il dimensionamento dell'ampiezza degli stessi corridoi dovrà comunque perseguire gli obiettivi di qualità (3 micro tesla per il valore dell'induzione magnetica) per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici ed elettrici da conseguirsi sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per le nuove linee e impianti nei confronti delle costruzioni esistenti; in ogni caso all'interno delle fasce di rispetto (da elettrodotti, sottostazioni e cabine di trasformazione), calcolate secondo il D.M. 29/05/2008 da parte degli Enti gestori e fornite su richiesta al Comune, non è consentito alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale , scolastico , sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza delle persone non inferiore a 4 ore né aree adibite a giochi per l'infanzia (L.R. n. 66/90, L.R. n. 11/99, L.R. n. 45/04, L.n. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;

10) le aree destinate a servizi pubblici siano individuate in modo che siano soddisfatte le disposizioni di cui al D.P.R. n. 503/96 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici , spazi e servizi pubblici;

11) le zone residenziali di completamento e di espansione (B e C) siano separate da contigue zone produttive (D) tramite l'interposizione di apposita e idonea fascia di rispetto e che tenga conto in particolare della tipologia degli insediamenti produttivi esistenti. Quanto sopra anche ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 e L.R. 17/07/2007, n. 23 in materia di inquinamento acustico che stabiliscono il divieto di contatto diretto di aree (secondo la classificazione acustica comunale) i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB (A) di livello sonoro equivalente.

Relativamente ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla loro approvazione alle seguenti condizioni e prescrizioni :

a) all'art. 1, tra le norme elencate, aggiungere la D.G.R. n. 552 del 14/09/2020 di approvazione delle Linee Guida in materia di contenimento del rischio RADON;

b) all'art.14, appare non corretta la definizione di “botteghe per attività di servizio”, tra l'altro con dimensionamento fino a mq. 400, per attività elencate quale falegnameria, carrozzeria, meccanico etc. che sono inserite nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe riportate nel D.M. Sanità 05/09/1994 e di cui all'art. 216 del T.U.L.L.SS.-R.D.27/07/1934 n. 1265 ; le attività artigianali di servizio (Pr1) alla persona sono quelle di acconciatore, estetista, tatuatore e simili; pertanto l'articolato dovrebbe essere modificato in quanto l'allocazione delle attività elencate andrebbe opportunamente previsto in zone produttive per attività artigianali;

c) di conseguenza al precedente punto b) andrebbero modificati gli artt. 31 (Zona B) e 32 (Zona C1) li dove prevedono, da un lato l'esclusione in tali ambiti di industrie insalubri e dall'altro la previsione di allocazione delle attività (Pr1) nelle quali appunto sono presenti industrie insalubri;

d) all'art.36, comma 36.1- zona produttiva destinata all'ammasso e alla lavorazione di inerti (Zona D2.1)- che in aderenza alla declinazione del titolo dovrebbe svolgere le funzioni di area per la raccolta differenziata dei rifiuti inerti come previsto dall'art. 23, comma12, della L.R. n. 45/07 e s.m.i. (già richiamato al punto 6) delle prescrizioni di carattere generale) ed eventualmente accogliere lavorazioni per il recupero di inerti di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 che nulla hanno a che fare con “l'acqua di risulta dalle lavorazioni e dalle emissioni in atmosfera”, con le discariche di rifiuti e con i criteri di ammissibilità, degli stessi rifiuti, in discarica e con altri richiami di norme ambientali che non appaiono pertinenti e che pertanto rendono l'articolato poco chiaro e di difficile applicazione; se ne suggerisce quindi una riformulazione precisando altresì cosa si intende che “sono ammesse solo attività (Pr 3.1)” di cui non vi è traccia nell'art. 14 richiamato;

e) all'art.52, sostituire “ ...L.R. 16 luglio 2008, n. 11, ...” con “ ...L.R. 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), ...” che ha appunto abrogato la norma riportata; alla luce di tali disposizioni vanno rivisti tutti i richiami alle attività di commercio che dovessero risultare in contrasto con la nuova disciplina regionale.



IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Antonio Civitarese

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonio Civitarese", written over the printed name.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017
- UFFICIO TECNICO -

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 075527
P.IVA 80003170661 – PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it Mail: dpe017@regione.abruzzo.it

Prot. n. RA/ _____

Chieti, lì 15.01.2021

Alla Direzione Tecnica dell'ACA
PEC: aca.direzionetecnica@pec.it

All' Ente Regionale Servizio Idrico-ERSI
alessandro.antonacci@ersi-abruzzo

Allo Studio di progettazione De Vito srl
stefano@studio-devito.it

E pc.

Al Sindaco del Comune di Francavilla al Mare
PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Sindaco del Comune di Torrevicchia Teatina
PEC: info@pec.comunetorrevicchiateatina.it

Sindaco del Comune di Ripa Teatina
PEC: comune.ripateatina.ch@pec.it

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, la ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti ed il completamento delle reti fognanti dei Comuni di Francavilla al mare, Torrevicchia Teatine e Ripa Teatina.
Fiume Alento località Valle Anzuca
Richiesta di Autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904 per Realizzazione del depuratore sito nel Comune di Francavilla Al Mare località Valle Anzuca - Ditta A.C.A Spa
RILASCIO PARERE



In riferimento all'istanza del 27.11.2018 con prot. n. 23498 inerente l'oggetto, premesso che:

- A seguito richiesta Prot. 583 del 15.03.2005 dell'ATO-Ente D'Ambito Pescara, il Servizio Tecnico del Territorio di Pescara, con nota prot. 632 del 30.03.2005, aveva inoltrato pratica al servizio OO.II. e Gestione dei Fiumi per il parere di competenza;
- A seguito istruttoria a sopralluoghi del 10.01.2019 e del 05.03.2019 è stato accertato che i lavori di arginatura erano stati eseguiti parzialmente interessando un'area golenale ricompresa all'interno del PSDA con pericolosità P2 e P3 ed area perimetrale di pertinenza dell'impianto di depurazione in aree a pericolosità da P1 a P3.
- Il Servizio Opere Idrauliche e Gestione delle Acque, in data 22.06.2015 Prot. 8154, aveva rilasciato il proprio parere prescrivendo di prevedere opere finalizzate alla riduzione e alla eliminazione del pericolo e del rischio idraulico. Prescrizione ribadita in occasione del parere di compatibilità ambientale rilasciato dal Servizio Aree Protette Bani Ambientali e Valutazioni Ambientali con nota Prot. N. 15755/05 del 02.03.2006. In particolare nel richiamato parere del Servizio Opere Idrauliche e Gestione delle Acque veniva fatto riferimento a delle autorizzazioni acquisite prima dell'entrata in vigore del PSDA. Tali autorizzazioni non sono state allegate nella pratica inoltrata a questo Servizio in data 27.11.2018,
- Dall'istruttoria della pratica non si è riusciti comprende per quale motivo il PSDA, approvato DGR n° 1377 del 29.12.2005, non aveva recepito, durante le fasi di pubblicazione ed osservazioni del piano, la previsione dell'impianto di depurazione nella località Valle Anzuca del Comune di Francavilla rimodulando la pericolosità ed il rischio di esondazione del fiume Alento delle aree a monte ed a valle dell'impianto stesso. Inoltre, in occasione della prima istruttoria del parere richiesto dall'ACA con la richiamata nota del 27.11.2018, era stato sottolineato che le misura di salvaguardia del PSDA erano state approvate per le aree P3 e P4 con atto n. 1386 del 29.12.2004, successivamente integrate con DGR n° 1377 del 29.12.2005. di conseguenza il parere espresso dal servizio OO.II. del 22.06.2005 era incompleto in quanto privo di quello dell'A.d.B.
- L'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale, con nota Prot. RA/0257191/18 del 18.09.2018, ha ribadito la necessità di interventi per l'eliminazione e la riduzione del pericolo e del rischio idraulico.
- Tra la documentazione presentata e negli archivi di questo Servizio non è risultata, sin dal 2005, data delle prime autorizzazioni e prime lavorazioni del novembre 2006, alcuna autorizzazione di carattere idraulico ai sensi del RD 523/1904.
- Dall'esame degli elaborati progettuali, presentati con la richiesta del 27.11.2018, è stata riscontrata una sostanziale modifica dell'area golenale e delle aree a rischio esondazione a seguito dell'argine parzialmente eseguito e dalla previsione del suo ulteriore innalzamento. Inoltre le sezioni sono risultate insufficienti e non estese alla Strada provinciale FV Alento ricomprendendo l'abitato alla sx idrografica ricadente nel Comune di Torrevecchia Teatina. Successivamente a chiarimenti informali da parte del tecnico progettista Arch. Ing. Stefano De Vito, in data 26.03.2019 Prot RA/0093672/19 è stata formalizzata la prima richiesta di integrazioni all'ACA.
- A seguito trasmissione, con nota Prot. 11553 del 28.05.2019, nuovi elaborati REV 1 del 03.05.2019, sono seguite ns osservazioni con nota Prot. RA/0206966/19 del 12.07.2019 inerenti le nuove elaborazioni e le carenze progettuali riscontrate.
- A seguito trasmissione, con pec del 31.10.2019, nuovi elaborati REV 2 del 10.10.2019, acquisiti al ns prot. RA/03006551/19 del 04.11.2019, ed incontro del 13.01.2020 con

personale dell'ACA e progettista, sono seguite ns ulteriori osservazioni con nota Prot. RA/0013888/20 del 20.01.2020 inerenti le nuove elaborazioni e le nuove problematiche ed incompletezze progettuali.

- In data 03.02.2020, in risposta alla pec del 29.01.2020 dell'ACA con la quale sono stati richiesti dei dati, da parte di questo Ufficio sono stati forniti chiarimenti in merito alla necessaria sovrapposizione ante e post operam dell'intervento con il PSDA ed i tempi di ritorno da utilizzare per le verifiche idrauliche.
- Con pec dell'ACA del 18.02.20, acquisita al ns Prot. RA/0047426/20 del 18.02.2020, sono stati trasmessi i nuovi elaborati della REV 3 del 14.02.2020.
In data 12.03.2020 sono state elaborate delle annotazioni relative ai nuovi elaborati progettuali che sono state rappresentate verbalmente al progettista. Successivamente, considerato che le perplessità e le ulteriori carenze progettuali evidenziate sulla REV 3, in particolare in merito alle verifiche idrauliche, non venivano soddisfatte, al fine di accelerare i tempi, in data 24.03.2020 è stata inviata una mail all'Arch. Stefano De Vito illustrando le carenze progettuali ancora presenti.
- Con pec del 03.07.2020, acquisita al ns Prot. RA020308/20 del 06.07.2020. sono stati inoltrati dall'ACA nuovi elaborati come REV4 del 04.05.2020. A tali integrazioni progettuali, dopo aver sentito anche l'Ing. Antonello Antonacci dell'ERSI, è seguita ns nuova nota in data 06.08.2020 prot. 0238560 richiedendo proposte progettuali alternative al fine di evitare l'esondazione dei fabbricati alla Sx idrografica del fiume Alento ricadenti nel Comune di Torrevecchia Teatina.
- In data 23.09.2020 da parte dell'ACA sono stati inoltrati nuovi elaborati RAV5 del 14.09.2020 con nuove previsioni progettuali incomplete e non esaustive, di conseguenza, a seguito nuovo incontro con l'Ing. Antonello Antonacci e chiarimenti telefonico con l'Arch. Stefano De Vito, è stata prospettata l'opportunità dell'allontanamento delle arginature nord-ovest dell'impianto dall'alveo di magra del fiume e quindi dalle abitazioni e lo spostamento di tutto il sistema impianto-arginature di circa 100 m verso la collina posta a sud-est. Successivamente a tale incontro in data 10.11.2020 Prot. 337142/20 del 11.11.2020 è stato formalizzato l'invito a trovare nuove soluzioni tecniche.
- In data 31.12.2020, con pec acquisita al ns Port. RA/0462665/20 del 31.12.2020, da parte dell'ACA è stata inviata la nuova documentazione integrativa inerente la RAV6 relativa allo studio di compatibilità idraulica e calcolo di verifica idraulica del progetto esecutivo dell'impianto di depurazione in oggetto.

Esaminata la documentazione e le previsioni progettuali della RAV6 con la quale è stata rideterminata la posizione e la distribuzione dell'impianto limitando l'area da occupare e prevedendo l'allontanamento dall'alveo l'arginatura nord-ovest alla dx idrografica a protezione dell'impianto;

Considerato che è stata prevista la parziale demolizione dell'attuale argine alla dx idrografica realizzata nel 2008 dall'ATI SITEC s.p.a.-BIGAP s.p.a.;

Considerato che è stata prevista la ripulitura e l'ampliamento della sezione idraulica compreso della riprofilatura di parte dell'area golenale alla dx idrografica;

Considerato che a protezione delle abitazioni, ricadenti nel Comune di Torrevecchia Teatina, è stato previsto un piccolo argine in terra alla sx idrografica di altezza variabile da 1,35 a 2,15 m per una lunghezza complessiva di circa 211,87 m.

Considerato che è previsto il riutilizzo delle terre provenienti degli scavi per la regolarizzazione e la formazione dell'arginatura e lo smaltimento come sottoprodotto e non rifiuto.

Considerato che, in conseguenza delle previsioni progettuali e delle risultanze delle verifiche idrauliche, il livello idrico nei terreni in sx idrografica sarà minore rispetto alla situazione attuale e di conseguenza vi sarà un miglioramento delle condizioni di sicurezza delle abitazioni, ricadenti nel Comune di Torrevecchia Teatina, localizzate alla sinistra idrografica del fiume Alento.

Considerato in conseguenza delle previsioni progettuali sono previste le opere finalizzate alla riduzione del pericolo e del rischio idraulico prescritte dal Servizio Opere Idrauliche e Gestione delle Acque con parere Prot. 8154 in data 22.06.2015.

Per quanto premesso ed evidenziato, fatto salvo i necessari pareri di carattere ambientale e vincolo idrogeologico, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

- a) il prolungamento dell'arginatura alla sx idrografica almeno 40 m a monte della sezione 12 (come da planimetria allegata della Tav. F.01.01 della REV6;
- b) il riutilizzo delle terre, provenienti dagli scavi dall'area demaniale, per la regolarizzazione dell'area dell'impianto e la realizzazione delle arginature. Altresì viene autorizzato lo smaltimento, come rifiuto, il materiale contaminato e non avente le caratteristiche per il riutilizzo.
- c) La manutenzione continua, al fine di garantire costantemente le sezioni idrauliche e le aree golenali previste in progetto, del tratto del corso d'acqua del fiume Alento dalla Sez.1 a 200 m oltre la Sez. 12. Per tale attività, che dovrà includere anche la necessaria rimozione della vegetazione e del materiale inerte che ostacola il libero deflusso delle acque con oneri a completo carico del concessionario, dovrà essere preventivamente informato il Servizio del Genio Civile di Chieti.
- d) La manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua del fiume Alento dalla Sez.1 a 200 m oltre la Sez. 12 ed in particolare delle arginature ricordando quanto prescritto dall'art.19, comma 21, della L.R. 81/1998 che recita:
"I lavori o le attività su fiumi, torrenti, su versanti instabili o in erosione inerenti la conservazione o la messa in sicurezza di un ponte o di una strada pubblica o di un qualsiasi altro pubblico servizio, anche se da realizzarsi al di fuori delle aree di proprietà del soggetto titolare del bene, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada o del pubblico servizio".
- e) Il concessionario resterà unico responsabile per eventuali danni che dovessero verificarsi a seguito di omessa o non corretta attività manutentiva del tratto di corso d'acqua interessato dall'infrastruttura e dalle attività manutentive prescritte.

Si precisa, in questa sede, che questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità civile e penale, per eventuali danni causati a persone e/o cose, riconducibili ad omessa o inadeguata manutenzione del tratto del corso d'acqua in oggetto interessato dalla realizzazione dell'impianto di depurazione consortile e della quale Codesto Concessionario è proprietario.

Per il rilascio dell'autorizzazione e della eventuale concessione di pertinenza idraulica necessita presentare:

- a) Planimetria aggiornata con il prolungamento dell'argine alla sx idrografica;
- b) Planimetria Catastale 1:2.000 con indicazione dei limiti di esecuzione delle arginature che interessano le aree demaniali ed il calcolo della superficie che eventualmente si andrà ad occupare;

- c) Progetto completo, secondo la REV 6, da inoltrare all'Ufficio Gestione Demanio Idrico, come da modello in allegato, in caso di richiesta di concessione di pertinenza idraulica;
- d) Versamento di € 170,00 su c/c postale n. 40205379 intestato alla Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico, con la causale “Spese di istruttoria – Cap 35013”;
- e) Documento di riconoscimento;
- f) Allegata Scheda “A” con coordinate Geografiche e metriche;
- g) Allegato/i Documento/i di sintesi di incarico/chi al/ai tecnico/i professionista/i secondo l'Allegato Scheda “B”.

Prima del rilascio autorizzativo la Ditta si impegna a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del professionista incaricato per l'intervento relativa al pagamento delle competenze professionali come da fac-simile allegato Scheda “C”

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni MASCIARELLI)
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente



REGIONE ABRUZZO

Ambito Territoriale Ottimale N°4

Comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina

Progetto Esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, la ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti ed il completamento delle reti fognanti dei Comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia T. e Ripa T.

I LOTTO PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Francavilla al Mare - Valle Anzuca
F.01.01 Planimetria con arginature
Scala 1:2000

Struttura Operativa:
Direttore Tecnico:

Dott. Ing. Arch. Stefano de Vito

Chieti 18.12.2020

Rev. 6

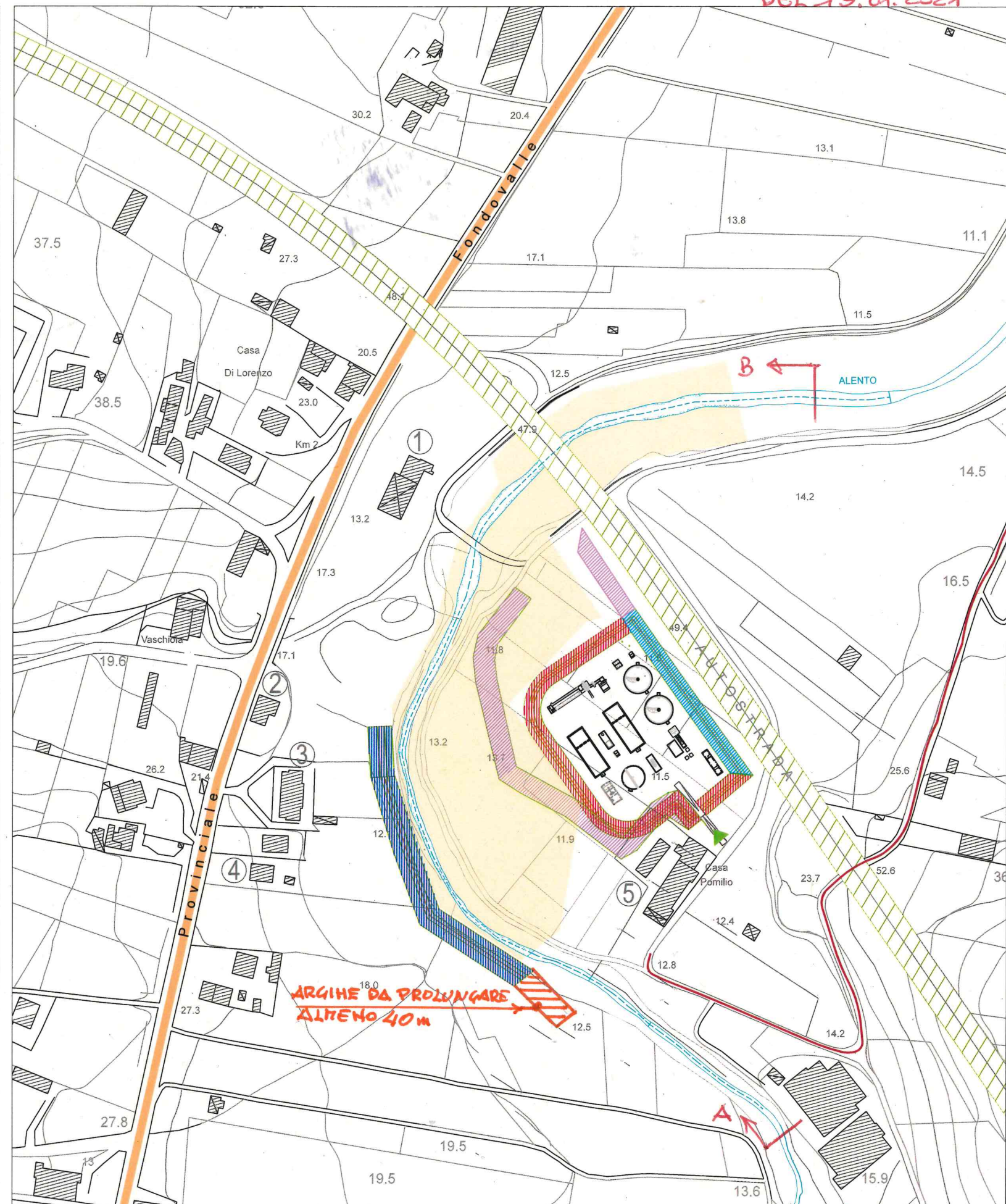
SPdV
studiodiprogettazione devito srl

STUDIO DI PROGETTAZIONE DE VITO
Società di ingegneria a responsabilità limitata
Piazza Matteotti n°3 - 66100 CHIETI
Tel. 0871/348753 FAX 0871/1983082
CCIAA-CH REA 129145 - P.I. e Cod. Fisc. 01801300698
e-mail info@studio-devito.it



LEGENDA

- | | |
|--------------------|---|
| Fiume Aleno | Argine esistente |
| A-14 | Argine di progetto |
| Statale SP 221 | Argine da demolire |
| Strada comunale | Argini fluviali di progetto |
| Ingresso carrabile | Aree interessate da riprofilatura di alveo e golene |



ARGINE DA PROLUNGARE
ALMENO 40 m

TRATTO A-B SOGGETTO A MANUTENZIONE

ALLEGATO PARERE
DEL 15.01.2021



amanda giovanna giacchetti <amandagiovannagiacchetti@gmail.com>

Conferenza di servizi 12_02_2021_Parere Anas ai soli fini viabili

Orlando Silena <si.orlando@stradeanas.it>

12 febbraio 2021 12:02

A: "ing@comunetorvecchiateatina.it" <ing@comunetorvecchiateatina.it>

Cc: Di Vittorio Enzo <e.divittorio@stradeanas.it>

Buongiorno

In allegato il parere Anas inerente la conferenza di servizi tenutasi in mattinata.

Cordiali saluti

Ing. Silena Orlando
Capo Nucleo E – CMC**Struttura Territoriale Abruzzo e Molise**

Via dei Piccolomini, 5 – 67100 L'Aquila (AQ)

T [+39] 085.4260316

M. 335.5986365

si.orlando@stradeanas.itwww.stradeanas.it

@stradeanas



@stradeanas



@stradeanas



Anas SpA



Anas SpA "Le strade dell'Informazione"

**Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail**

Il contenuto di questa e-mail e' rivolto unicamente alle persone cui e' indirizzato, e puo' contenere informazioni la cui riservatezza e' tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Le idee e le opinioni contenute in questo messaggio sono quelle del suo autore e non rappresentano necessariamente quelle di Anas S.p.A. , e qualora determinino assunzione di obbligazioni, riconoscimento di debito, estinzione di crediti etc., dovra' essere, necessariamente, confermato con posta ordinaria. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente comunicarlo immediatamente per telefono, fax o e-mail. Grazie.



Parere favorevole PRG Torrevecchia Teatina per conferenza di servizi.docx

16K

Parere favorevole ai soli fini viabili al P.R.G. in oggetto, purché non in contrasto con le vigenti norme di legge.

In particolare, premesso:

- a) che l'unica strada di competenza di questa Società che attraversa il tenimento del Comune di Torrevecchia Teatina è la S.S. n 649;
- b) che detta strada, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modifiche ed integrazioni), è una strada di tipo "C – extraurbana secondaria";
- c) che la strada in parola, in tenimento del Comune di Torrevecchia Teatina, tra il Km 2+200 e 4+200 è stata delimitata quale centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada in data 6.08.2019;
- d) che le distanze dalle strade devono intendersi come distanze dal confine stradale, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, punto 10, del Nuovo Codice della Strada.

Premesso quanto sopra, il parere favorevole espresso è subordinato al rispetto delle prescrizioni stabilite dai seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modifiche ed integrazioni):

Art. 16 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati,

Art. 17 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati,

Art. 18 – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Art. 22 – Accessi e diramazioni,

e dai seguenti articoli del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni):

Art. 26 – Fasce di rispetto fuori dai centri abitati,

Art. 27 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati,

Art. 28 – Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

Art. 45 – Accessi alle strade extraurbane

Art. 46 – Accessi nelle strade urbane

Le prescrizioni di cui ai suddetti articoli, derivando da norme cogenti, devono essere comunque rispettate, indipendentemente dal parere espresso da questa Società.

Codesto Comune, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà ad eseguire i dovuti controlli affinché sia garantita l'osservanza delle suddette norme. Attività di controllo sarà eseguita anche dal personale di esercizio di questa Società, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), del Nuovo Codice delle Strada.



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

M Comune di Torrevicchia Teatina
info@pec.comunetorrevicchiাতেatina.it

Epc Spett.le ARTA Abruzzo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Spett. le ASL Chieti
info@pec.asl2abruzzo.it

Spett.le ATO3 Chieti
atochietino@pec.atoabruzzo.it

Spett. le AUTORITA' DI BACINO
DISTRETTUALE DELL'APPENNINO
CENTRALE
SETTORE SUB-DISTRETTUALE PER LA
REGIONE ABRUZZO
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Spett. le PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE 2
VIABILITA'- EDILIZIA SCOLASTICA-
URBANISTICA-PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE-AMBIENTE
Servizio Progettazione e costruzione strade
Servizio Urbanistica e coordinazione
territoriale
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Spett.le REGIONE ABRUZZO
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO
AMBIENTE
Dpc017- Servizio Demanio Idrico e Fluviale
Dpc026- Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche
Dpc032- Servizio Pianificazione Territoriale
e Paesaggio
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpc017@pec.regione.abruzzo.it
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Spett. le REGIONE ABRUZZO
DPD SERVIZIO TERRITORIALE PER
L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le REGIONE ABRUZZO
DPE-DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE-TRASPORTI
DPE013-Servizio difesa del suolo
DPE017- Servizio Genio Civile Chieti
DPE018- Servizio Infrastrutture
dpe@pec.regione.abruzzo.it
dpe013@pec.regione.abruzzo.it
dpe018@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Comune di Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it

Spett.le Comune di Ripa Teatina
comune.riplateatina.ch@pec.it

Spett.le Comune di San Giovanni Teatino
comunesgt@pec.it

Spett.le Comune di Francavilla al Mare
protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Spett.le ANAS S. p. A.
anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

Spett.le ACA S. p. A.
aca.pescara@pec.it

Rispr. Prot. 1279 *del* 26-01-2021

Class

Ref. Vs. 806 *del* 25-01-2021

Allegati

Oggetto: TORREVECCHIA TEATINA (CH). Comune. Indizione della Conferenza di Servizi per esame Revisione del Piano Regolatore Generale vigente. Invio parere di competenza. Osservazioni in merito alla tutela archeologica.

Relativamente all'aspetto della tutela archeologica, occorre sottolineare come gli elaborati esaminati -in particolare la Relazione di assoggettabilità a VAS e le Norme Tecniche di Attuazione, non contemplino alcun tipo di prescrizione archeologica né di individuazione di aree ad alta potenzialità; non si riscontra, negli elaborati pervenuti, il riferimento a vincoli di natura archeologica, se non nel rimando al P. R. G. già in vigore, che si limita alla prescrizione di richiesta di autorizzazione per scavi in zone sottoposte a vincolo.

Poiché manca anche il riferimento all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non è possibile valutare se saranno tenute presenti le indicazioni di piano relative alle risorse e i tempi necessari alla attuazione della procedura di archeologia preventiva negli interventi pubblici. Detta procedura, **che ad ogni modo è sempre obbligatoria** (tranne nel caso di aree già indagate e/o interessate da sottostrutture), dovrà comprendere la relazione preliminare di valutazione del rischio archeologico (VIARCH) e i conseguenti interventi di archeologia preventiva, soprattutto in occasione dei lavori pubblici di trasformazione del territorio.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

La valutazione degli aspetti legati al patrimonio culturale, e in particolare quello archeologico, non viene espressa nelle N.T.A. neanche in modo sintetico e non sono quindi riportate le misure volte alla salvaguardia delle preesistenze in caso di scoperte legate ad interventi di natura privata.

Risulta necessario, in merito, inserire integrazioni propedeutiche alla luce di quanto contenuto nella Convenzione Europea sulla conservazione del Patrimonio Archeologico di La Valletta, ratificata dall'Italia con la L. 57/2015 che prevede la figura dell'archeologo all'interno dei processi di pianificazione e progettazione territoriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si rende necessaria una rivisitazione volta all'analisi e alla tutela delle componenti culturali e di quelle di carattere archeologico, la cui presenza deve essere esplicitata.

In merito alla richiesta di nostro parere di competenza relativamente alla tutela delle aree archeologiche comprese nel territorio comunale di Torrevecchia, esaminati gli elaborati pervenuti della variante del Piano Regolatore Generale in corso di approvazione, e analizzata la documentazione in possesso di questo Ufficio, si comunica che il **parere favorevole** risulta **condizionato** alle seguenti **prescrizioni**:

• **Occorre inserire tra le aree da supervisionare con particolare attenzione quelle individuate in rosso e segnate da riferimenti numerici nella cartina allegata:**

- Palazzo Ducale (sito 1): in piazza S. Rocco - via Roma l'edificio è costruito su una struttura precedente detta "Santuario italico". Dall'ampliamento della cappella del palazzo sono noti rinvenimenti di numerosi bronzetti preromani.

- Via Torremontanara (siti 2-3-4): aree in cui in passato sono stati effettuati rinvenimenti di materiali pertinenti a sepolture italiche arcaiche ed ellenistiche (VI e III sec. a.C.), tra cui un bronzo di Ercole; recentemente a breve distanza (via Chieti) è stato rinvenuto in giacitura secondaria un cippo romano, riutilizzato come miliario per via Torremontanara. In particolare un'area sensibile è quella nei pressi della chiesa di S. Pasquale Baylon (sito 4), da cui sono segnalati diversi oggetti di età preromana tra il 1933 e il 1950.

Per il sito 1 si dà nell' **Allegato 1** perimetrazione puntuale, per gli altri -di cui non è nota la reale estensione- nell'**Allegato 2** ubicazione di massima con fascia di rispetto circostante. **Si richiede per i siti indicati e per le aree di rispetto perimetrate nell'allegata cartografia, in caso di lavori anche privati che contemplino scavi e operazioni a livello di terreno, la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 alla scrivente SABAP, che potrà all'occorrenza chiedere l'esecuzione di saggi preventivi (art. 28 del medesimo D. Lgs. 42/2004) o l'assistenza in corso di scavo da parte di personale qualificato; in caso di rinvenimenti significativi la Soprintendenza si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti delle ricerche nonché misure adeguate alla tutela e alla valorizzazione degli eventuali rinvenimenti.**

Si sottolinea che l'approvazione del piano in oggetto potrà essere espressa solo nel caso in cui lo stesso venga integrato, negli elaborati cartografici e nelle NTA, con le norme di tutela qui esposte, dovendosi in caso contrario intendere il presente parere come negativo. Infatti la ricchezza del contesto storico e paesaggistico induce a prevedere occasioni di conoscenza e di ricerca proprio nell'attuazione del nuovo piano, che per le aree edificabili potrà suggerire, come già asserito, **l'indagine archeologica preventiva alla nuova costruzione**. Pertanto, potrebbero essere incluse **ulteriori raccomandazioni** tra le N.T.A., obbligatorie nel caso di interventi pubblici che alterino lo stato dei luoghi, e, nel caso di interventi privati, sostenute dall'amministrazione comunale con forme di sovvenzione o di altre facilitazioni rivolte all'effettuazione di saggi archeologici preliminari concordati con la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo. Occorre infatti salvaguardare l'originario tessuto connettivo che in antico ha rappresentato la matrice dei nostri paesaggi, naturali e costruiti.

Si resta in attesa di ricevere gli elaborati richiesti (planimetria con indicazione di dettaglio delle prescrizioni archeologiche e testo corretto e integrato delle NTA).

LA FUNZIONARIA ARCHEOLOGA
DOTT.SSA ANNA DIONISIO
anna.dionisio@beniculturali.it

AD/ad

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*

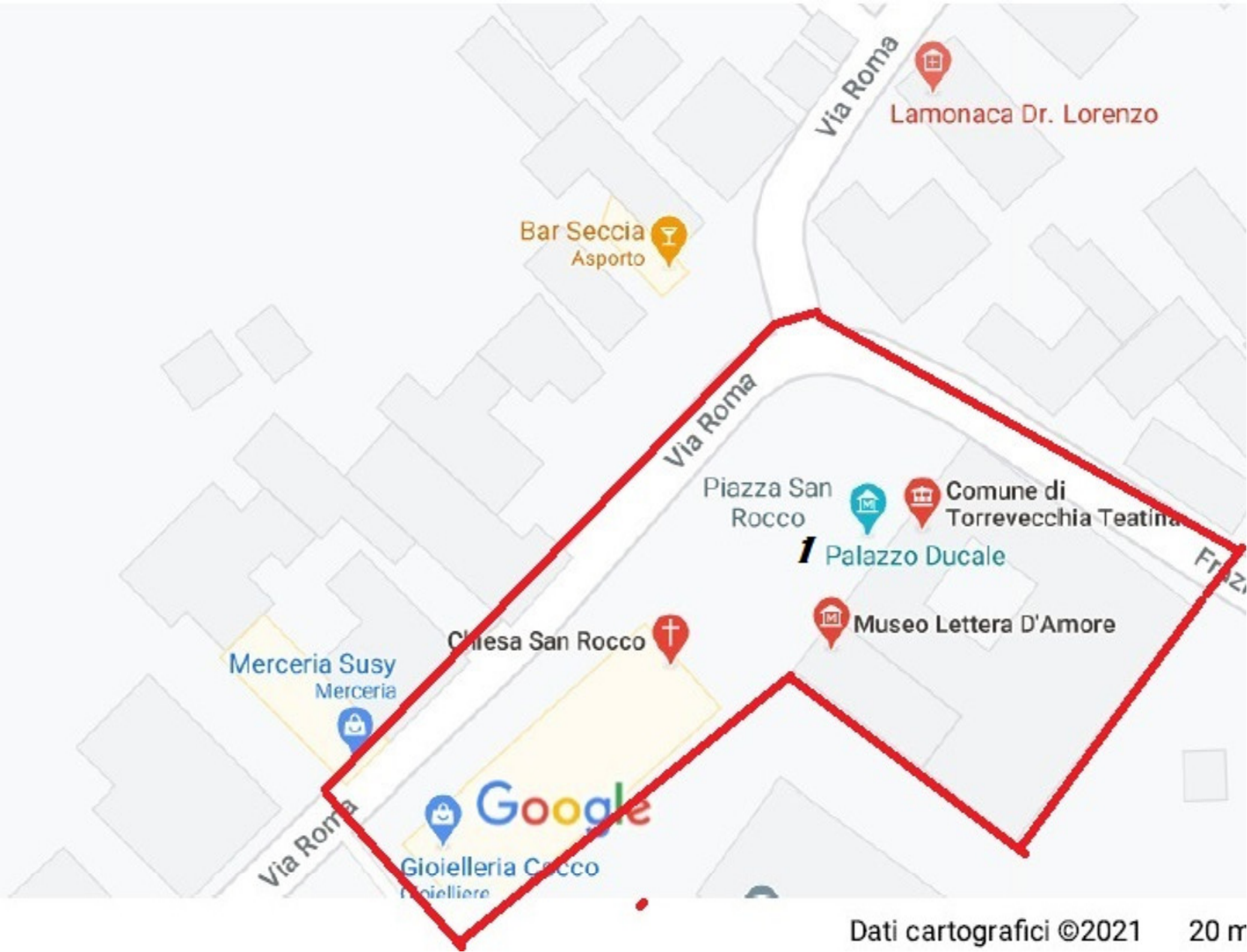


Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it







Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Al

Comune di Torrevecchia Teatina (CH)
info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

Epc

Regione Abruzzo
DPC Dipartimento Territorio-Ambiente
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Risp. Prot. 10687 del 12/07/2021
Class. 34.43.01/96/2020
Ref. Vs. 5588 del 22/06/2021

Allegati

Oggetto: **Torrevecchia Teatina (CH) – Revisione del Piano Regolatore Generale vigente – Trasmissione Analisi Preliminare - Documento di Scoping - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **Parere.****
[P 10687/21]

In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta il 22.06.2021 con prot. 5588 ed acquisita il 12.07.2021 al prot. Sabap Ch-Pe con il n. 10687-A, presa visione della documentazione allegata ed esaminato il Rapporto Preliminare di Scoping inerente la Variante al P.R.G. vigente, questa Soprintendenza:

considerato che il comune di Torrevecchia Teatina è ubicato nella prima fascia collinare, a ridosso di quella costiera di Francavilla al Mare, collegato con l'entroterra per mezzo della S.P. Fondo Valle Alento e con la costa mediante la A14 e la S.S. Adriatica; che le condizioni climatiche ed altimetriche hanno caratterizzato il territorio consentendo uno sviluppo principalmente agricolo (80%), con prevalenza di coltivazioni cerealicole oltre a colture della vite e dell'olivo; che non mancano attività artigianali storicamente sviluppate; che le aree urbanizzate sono costituite dai due nuclei di antica formazione sorti intorno alle chiese, Castelferrato e Torremontanara, e dal paese di Torrevecchia, uniti tra loro da diversi insediamenti lineari dislocati lungo le principali strade di comunicazione;

considerato che il territorio si colloca nella cartografia del Piano Regionale Paesistico in Ambito Costiero "Costa chietina" la cui azione programmatica regionale mira alla riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio mediante la rimozione di detrattori e alla valorizzazione attiva delle risorse ambientali; che il territorio non è caratterizzato da decreti ministeriali di tutela di cui all'art. 136 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004, né da aree SIC, ZPS o Aree protette; resta comunque soggetto ai vincoli *ope legis* di cui al medesimo decreto; che il vicino fiume Alento è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente quale sito S.I.R. (sito di interesse regionale);

considerato che il PRG vigente prevede un insediamento di 4.709 abitanti (al 31.12.2018 gli abitanti residenti erano 4.221); che l'attuale variante aumenta gli abitanti insediabili di 1.730 unità portando la popolazione a 5.950 abitanti; che negli ultimi decenni è stata constatata una progressiva riduzione delle attività agricole, uno spopolamento del centro urbano (con incremento di case vuote nel centro storico) e la trasformazione di parte del territorio agricolo in zona residenziale periurbana; uno sviluppo degli insediamenti commerciali e produttivi lungo la S.P. Fondo Valle Alento e sulle strade che in essa convergono, rientrando il territorio nell'area metropolitana di Chieti e Pescara;

considerato che nel Documento di Scoping sono descritti sinteticamente gli obiettivi e gli indirizzi alla base delle scelte di pianificazione che mirano alla valorizzazione del patrimonio edilizio e degli spazi della struttura storica urbana ed alla loro connessione con le aree di più recente edificazione, alla tutela delle valenze ambientali e paesaggistiche, alla promozione delle tradizioni artigianali e della produzione agricola, all'implementazione delle



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

attività commerciali ed industriali lungo la Valle dell'Alento, alla strutturazione di un sistema territoriale del verde di riconnessione delle aree e tracciati storici del territorio; che, in particolare, il Piano propone la salvaguardia del territorio in termini di sostenibilità disincentivando insediamenti disseminati nella campagna favorendo l'addensamento edificatorio nelle aree periurbane già dotate di infrastrutture; che la ripartizione delle quantità di dotazione dei servizi è stata effettuata in base alle esigenze (ad esempio, non sono state previste nuove aree per l'istruzione risultando sufficienti quelle esistenti), mentre sono state potenziate le aree per il verde pubblico attrezzato, per i parcheggi - in particolar modo nel capoluogo per le attrezzature comuni; nel calcolo degli standards non sono comprese le aree di verde sportivo;

considerato che nello studio di variante al PRG è previsto un sistema di monitoraggio periodico con indicatori volti a ridefinire le scelte amministrative in funzione dei risultati in modo da apportare variazioni alla pianificazione, adottando misure correttive opportune; che il Documento di Scoping è volto a fornire un orientamento preliminare di amministrazione del territorio da approfondirsi nel successivo Rapporto Ambientale;

considerato quanto già espresso da parte di questo Ufficio nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 12.02.2021 inerente la Revisione del P.R.G. in cui si sottolineava come nella pianificazione dovranno essere tutelate le case di terra e le architetture rurali affinché non siano realizzati manufatti incongrui e vi sia un approfondimento della normativa di piano; che dovrà essere posta attenzione alle tombe antiche (datazione maggiore di 70 anni) del cimitero comunale; che dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 lett. m);

esprime, per quanto attiene alla tutela monumentale e paesaggistica, quanto segue:

- in linea generale, si condividono gli obiettivi sinteticamente esposti, che saranno oggetto di approfondimento nelle successive fasi dell'iter amministrativo, facendo presente come la pianificazione debba mirare ad un azzeramento del consumo di suolo e ad una rigenerazione urbana in cui le costruzioni vengano individuate fra quelle compatibili con il paesaggio di inserimento e realizzate secondo il criterio della minore percepibilità paesaggistica, adottando linee progettuali e materiali congrui con il territorio. Si sottolinea, pertanto, come si debba tenere in considerazione la trama fondiaria, l'altimetria del luogo, il rispetto dello sky line dei profili collinari e non la sola risultanza degli indici urbanistici di piano.

Inoltre, nel recupero a fini abitativi dei fabbricati con diversa destinazione d'uso, gli incrementi volumetrici dovranno rapportarsi all'edificato rurale esistente ed alle sue peculiarità architettoniche e paesaggistiche. Nel caso di sopraelevazioni per il recupero abitativo dei sottotetti, il mantenimento dell'altezza della cortina edilizia stradale costituisce condizione imprescindibile per l'eventuale approvazione dell'intervento.

- in merito a manufatti rurali con valore storico/testimoniale, villini risalenti ai primi anni del Novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali, fuori dalle zone A e riconducibili al periodo pre-bellico ante 1945, dovrà essere esclusa la demolizione e ricostruzione in quanto possono presentare rilevanti qualità culturali e testimoniali; a tal fine sarebbe opportuno effettuare un censimento di tali architetture, in collaborazione con questo Ufficio (attraverso una schedatura di tutti gli immobili) per determinare con specifico Regolamento le possibilità di intervento e le norme di conservazione delle caratteristiche tipologiche, materiche e formali;

- nelle zone classificate come "A", ai sensi del D. M. LL.PP. 1444/68, di fatto non direttamente sottoposte a tutela ai sensi del Codice, considerato che i centri storici costituiscono un complesso organico ed unitario di strade, case e piazze e che rappresentano un patrimonio storico dal valore altissimo, dovrà prestarsi la massima attenzione agli interventi, anche in considerazione delle recenti novità normative sull'efficientamento energetico, dove nel mantenimento delle linee compositive, dei caratteri architettonici e materici, interventi quali cappotti esterni ed impianti fotovoltaici in copertura sono da escludersi;

-le attività produttive e terziarie, nell'ambito del territorio agricolo, dovranno essere assoggettate ad una razionalizzazione planimetrica e strutturale degli annessi agricoli esistenti, eliminando ogni struttura incompatibile e incongrua con l'ambito rurale, caratterizzando l'intervento con forme architettoniche ed utilizzo di materiali compatibili con il paesaggio.

In merito alla tutela archeologica:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

E' opportuno ricordare che tutti i lavori pubblici o di pubblico interesse sono sottoposti a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, e dal D. Lgs. 42/2004, art. 28, e quindi all'invio del documento di valutazione archeologica preventiva (VIARCH) già in fase di studio di fattibilità.

La scrivente Soprintendenza ha facoltà di prescrivere l'esecuzione di saggi archeologici preliminari e/o l'assistenza archeologica in corso d'opera per tutti i lavori pubblici, tenendo conto dell'emersione di elementi significativi dal documento di valutazione preliminare.

Nel comune di Torrevecchia Teatina, inoltre, esistono aree di interesse archeologico, tra cui si segnalano:

- Palazzo Ducale: in piazza S. Rocco - via Roma l'edificio è costruito su una struttura precedente detta "Santuario italico". Dall'ampliamento della cappella del palazzo sono noti rinvenimenti di numerosi bronzetti preromani.

- Via Torremontanara: aree in cui in passato sono stati effettuati rinvenimenti di materiali pertinenti a sepolture italiche arcaiche ed ellenistiche (VI e III sec. a.C.), tra cui un bronzetto di Ercole; recentemente a breve distanza (via Chieti) è stato rinvenuto in giacitura secondaria un cippo romano, riutilizzato come miliario per via Torremontanara. In particolare un'area sensibile è quella nei pressi della chiesa di S. Pasquale Baylon, da cui sono segnalati diversi manufatti di età preromana emersi tra il 1933 e il 1950.

Si richiede per i siti indicati, ove non presente, la perimetrazione sul nuovo PRG; in caso di lavori anche privati che contemplino scavi e operazioni a livello di terreno, la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 alla scrivente SABAP, che potrà all'occorrenza chiedere l'esecuzione di saggi preventivi (art. 28 del medesimo D. Lgs. 42/2004) o l'assistenza in corso di scavo da parte di personale qualificato; in caso di rinvenimenti significativi la Soprintendenza si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti delle ricerche nonché misure adeguate alla tutela e alla valorizzazione degli eventuali rinvenimenti.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

|
[IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ALDOGIORGIO PEZZI
aldogiorgio.pezzi@beniculturali.it |

[AGP/ET |

IL DIRETTORE

Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

M

Comune di Torrevecchia Teatina (CH)
info@pec.comunetorrevecchiateatina.it

Epc

Regione Abruzzo
DPC Dipartimento Territorio-Ambiente
dpc@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Resp. Prot. 16644 *del* 12/11/2021
Class 34.43.01/96/2020_
Prot. Vs. 9974 *del* 05/11/2021

Allegati

Oggetto: **Torrevecchia Teatina (CH) – Revisione del Piano Regolatore Generale vigente – Trasmissione proposta di Rapporto Ambientale - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **Parere.** [P 10687/21]**

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 05.11.2021 con prot. 9974 ed acquisita in data 12.11.2021 con prot. 16644, presa visione della proposta di Rapporto Ambientale, questa Soprintendenza:

-considerato che questo Ufficio ha espresso, con prot. 15483-P del 18.10.2021, parere al Rapporto Preliminare di Scoping inerente la Variante al P.R.G. vigente;
-considerato che il Rapporto Ambientale risulta redatto in data 10.08.2021, anteriormente al parere rilasciato da questo ufficio datato 18.10.2021, per cui le indicazioni espresse devono essere recepite nella redazione della documentazione procedurale;

-esaminato il Rapporto Ambientale, che si sviluppa sul tracciato del precedente Rapporto Preliminare di Scoping, definendone solo linee guida generali urbanistiche, territoriali ed ambientali, volte al contenimento dei rischi ambientali ed alla tutela degli ambiti paesaggistici di pregio e dei beni storici e architettonici; alla minimizzazione del consumo del suolo ed al recupero delle aree degradate; all'aumento delle superfici a verde urbano ed alle sue connessioni con il paesaggio; oltre ad altri aspetti ivi presi in esame;

-esaminata la 'Matrice di valutazione delle alternative di piano' e le considerazioni sintetiche di cui al paragrafo 28 del Rapporto, dove viene desunto come la presunta domanda insediativa di piano della città costiera, giocata con saldi demografici prossimi allo zero, comporti flussi di ricollocazione abitativa della popolazione sulla base di offerte vantaggiose fiscali promosse dalle singole amministrazioni anche con nuove possibilità edificatorie;
-considerato quanto già espresso nel parere rilasciato di cui sopra, che si richiama e si conferma;

-esaminate le tavole di piano, si aggiungono alcune considerazioni relative alla pianificazione della proposta avanzata: 1) in merito alla localizzazione dei comparti in prossimità o in adiacenza ai nuclei storicizzati ed alle aree soggette a vincolo archeologico, si sottolinea come condizione determinante per la conservazione delle peculiarità paesaggistiche sia l'adozione di tipologie edilizie congrue con l'edificato storico che per lo più è caratterizzato da edifici singoli con ampie corti esterne a verde; si ricorda che, nel caso di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, sottoposti a vincoli paesistico-ambientale, per il combinato disposto degli artt. 16, comma 3, e 28 comma 2, della legge 1150/42, ai fini dell'approvazione della lottizzazione, è necessario acquisire il parere della scrivente Soprintendenza; che, in caso contrario, questo Ufficio potrà esprimersi, nella fase di valutazione delle singole istanze paesaggistiche ad essa riferita, anche in merito ad aspetti urbanistici; 2) riguardo



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

al comparto indicato come “B”, riproposto nell’attuale variante ed esistente nel PRG in vigore (zona C2 residenziale di espansione ad intervento indiretto), si fa presente che essendo localizzato in adiacenza al palazzo Ducale Valignani con annesso giardino, questo Ufficio, preposto alla tutela dei beni culturali, si riserverà di porre in essere prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004; 3) riguardo agli altri comparti, considerato che i due aspetti da valutare nella pianificazione sono prioritariamente il consumo di suolo e la continuità paesaggistica del territorio, nell’ambito di un’ottica di sostenibilità ambientale che ne preservi le peculiarità e le indirizzi verso una fruizione di corretta valorizzazione, laddove essi non siano previsti nel PRG attuale o abbiano dimensioni diverse, come il comparto indicato con lettera “C”, dove la zonizzazione C2 è ben più ampia di quella del P.R.G. vigente a discapito della zona F5 - Verde pubblico attrezzato- si ritiene debba essere mantenuta la precedente destinazione d’uso per le considerazioni già espresse; che, pertanto, quest’ufficio ritiene in linea generale di non promuovere l’individuazione di ulteriori comparti edificatori, quali ad esempio quelli indicati con “D ed E”- zone agricole, per i quali andrebbe fatta salva la destinazione urbanistica vigente.

Pertanto, considerato quanto sopra esposto e il parere già rilasciato da questo Ufficio, di cui al prot. 15483-P del 18.10.2021, la pianificazione territoriale dovrà essere rivista recependo quanto espresso.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ALDOGIORGIO PEZZI
aldogiorgio.pezzi@beniculturali.it
AGP/ET

IL DIRETTORE

Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it